SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 189**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 14 agosto 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 2 agosto 1990, n. 235.

Rifinanziamento delle norme riguardanti lo sviluppo economico della zona del Vajont.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 19-*quater*, primo comma, lettera *a)*, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in ragione di lire 5 miliardi per l'anno 1991 e lire 5 miliardi per l'anno 1992.

2. All'onere derivante dal comma 1 si fa fronte mediante utilizzo delle proiezioni per il 1991 e il 1992 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando la voce «Rifinanziamento della legge n. 1457 del 1963, articolo 19, lettera *a)*, a favore delle imprese che si insediano nelle zone colpite dalla catastrofe del Vajont e nella provincia di Belluno».

Art. 2.

1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 19-*quater*, primo comma, lettera *b)*, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è autorizzato, per il 1991, il limite decennale di impegno di lire 15 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. All'onere derivante dal comma 1 si fa fronte mediante utilizzo delle proiezioni per il 1991 e il 1992 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando la voce «Rifinanziamento della legge n. 1457 del 1963, articolo 19, lettera *b)*, a favore delle imprese che si insediano nelle zone colpite dalla catastrofe del Vajont e nella provincia di Belluno (limite di impegno)».

3. I finanziamenti sui cui intervengono i benefici di cui al comma 1 sono ammortizzabili in non più di dieci annualità.

Art. 3.

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 agosto 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo del primo comma dell'art. 19-*quater* della legge n. 1457/1963 (Provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963), è il seguente:

«Art. 19-*quater*. — Alle imprese che si insediano nelle aree di cui al precedente articolo 19-*bis* sono concessi:

a) un contributo a carico dello Stato, fino ad un massimo del 20 per cento della spesa, per l'installazione dell'impianto, da corrispondersi in base agli stati di avanzamento accertati dall'Ufficio tecnico erariale competente per territorio;

b) un finanziamento, per la parte residua della spesa, con un tasso di interesse non superiore al 3 per cento comprensivo della spesa, ammortizzabile in 15 anni, restando a carico dello Stato la differenza fra il tasso fissato nelle convenzioni di cui all'art. 19, lettera *a)*, e quello predetto».

— Il testo dell'art. 19, lettere *a)* e *b)*, della citata legge n. 1457/1963 è il seguente:

«Art. 19. — Con convenzioni da stipularsi dal Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono regolati i rapporti tra lo Stato e gli istituti e le aziende di credito:

a) per consentire agli stessi di concedere finanziamenti alle imprese danneggiate, al tasso di interesse non superiore al 3 per cento, previsto dall'articolo 12, con assunzione a carico dello Stato della differenza da determinarsi nella stessa convenzione;

b) per il pagamento degli interessi durante il periodo di moratoria previsto dall'articolo 16, primo comma».

Note all'art. 2:

— Per l'art. 19-*quater*, primo comma, lettera *b)*, della citata legge n. 1457/1963, v. precedente nota all'art. 1.

— Per l'art. 19, lettera *b)*, della citata legge n. 1457/1963 v. precedente nota all'art. 1.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4686):

Presentato dall'on. ORSINI ed altri il 22 marzo 1990.

Assegnato alla X commissione (Attività produttive), in sede legislativa, il 10 maggio 1990, con parere della commissione V.

Esaminato dalla X commissione il 12 giugno 1990 e approvato il 20 giugno 1990, in un testo unificato con atto n. 4706 (GASPAROTTO ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 2342):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede deliberante, l'11 luglio 1990, con pareri delle commissioni 5ª e 13ª.

Esaminato dalla 10ª commissione e approvato il 18 luglio 1990.

90G0281

LEGGE 4 agosto 1990, n. 236.

Integrazioni e modifiche delle norme relative alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge 20 ottobre 1982, n. 773

1. Il primo e secondo comma dell'articolo 2 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, sono sostituiti dai seguenti:

«La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni di effettiva contribuzione alla Cassa in relazione a regolamentare iscrizione all'albo.

La pensione annua è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, al 2 per cento della media dei più elevati dieci redditi annuali professionali rivalutati, dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione».

2. Il sesto comma dell'articolo 2 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, è sostituito dal seguente:

«Fermo restando l'adeguamento previsto da disposizioni vigenti, se la media dei redditi è superiore a lire 42,3 milioni la percentuale del 2 per cento di cui al secondo comma è così ridotta per l'anno 1989:

a) all'1,71 per cento per lo scaglione di reddito da lire 42,3 milioni a lire 63,4 milioni;

b) all'1,43 per cento per lo scaglione di reddito da lire 63,4 milioni a lire 74,1 milioni;

c) all'1,14 per cento per lo scaglione di reddito da lire 74,1 milioni a lire 84,5 milioni».

3. L'ottavo comma dell'articolo 2 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, è sostituito dal seguente:

«Coloro che dopo la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia continuano l'esercizio della professione e i loro superstiti hanno diritto a supplementi di pensione, da erogarsi ogni biennio, dopo il conseguimento del diritto a pensione nonché all'atto della cancellazione dall'albo. Ciascun supplemento è calcolato in conformità alle disposizioni di cui al secondo, terzo e sesto comma, sulla base delle dichiarazioni dei redditi professionali rese negli anni successivi a quello di maturazione del diritto alla pensione o di maturazione del diritto al precedente supplemento».

4. Il nono comma dell'articolo 2 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, è soppresso.

5. All'articolo 2 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Coloro che, per il periodo di riferimento, abbiano un reddito professionale nullo o minimo possono chiedere, in deroga alle disposizioni di cui al quinto comma, che la pensione iniziale di vecchiaia sia determinata in base al 7,50 per cento della sommatoria di tutti i contributi soggettivi versati, esclusi i contributi di solidarietà di cui all'articolo 10, primo comma, lettera *b)* e sesto comma, rivalutati, dall'anno di pagamento, all'anno antecedente alla maturazione del diritto a pensione, in conformità al terzo comma. Ai fini del calcolo della pensione di cui al presente comma si considerano contributi soggettivi anche gli importi versati alla Cassa per il riscatto previsto dall'articolo 23 e successive modificazioni. Tali criteri si applicano altresì, a richiesta degli interessati, per il calcolo delle pensioni di inabilità ed indiretta maturate ai sensi della presente legge».

6. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, è sostituito dal seguente:

«La pensione è determinata con applicazione dell'articolo 2, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma».

7. All'articolo 4 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, sono, in fine, aggiunti i seguenti commi:

«Per gli anni successivi a quello di decorrenza del trattamento previdenziale di inabilità fino alla cancellazione dagli albi di cui al quarto comma, fermo restando il versamento alla Cassa dell'intero contributo integrativo di cui all'articolo 11, primo comma, non è dovuto alcun contributo soggettivo e integrativo ai sensi dell'articolo 10, primo e secondo comma, e dell'articolo 11, terzo comma. In caso di versamento, tali contributi, su istanza del pensionato, sono restituiti dalla Cassa a cancellazione dall'albo avvenuta, maggiorati degli interessi legali con decorrenza dal 1° gennaio successivo al pagamento dei contributi stessi.

Le cancellazioni previste dal quarto comma devono essere richieste al competente collegio e ordine professionale, a pena di decadenza dal diritto alla pensione, dopo la presentazione della domanda di inabilità ma non oltre il sessantesimo giorno successivo al ricevimento, da parte della Cassa, della comunicazione di riconoscimento del diritto alla pensione stessa con l'espressa indicazione della norma che prescrive la cancellazione dagli albi professionali».

8. L'articolo 7 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, è sostituito dal seguente:

«Art. 7 *(Pensioni di reversibilità ed indirette)*. — *1.* Le pensioni di cui agli articoli 2 e 3 sono reversibili ai superstiti, nei casi ed alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato, secondo le disposizioni seguenti:

a) al coniuge, nella misura e con l'aggiunta, per ogni figlio minorenne o maggiorenne inabile a proficuo lavoro, prevista dal comma 2 del presente articolo;

b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, ai figli minorenni e ai maggiorenni inabili a proficuo lavoro.

2. La misura della pensione è pari al 60 per cento della pensione diretta percepita dal defunto o che sarebbe spettata al medesimo. Il titolare della pensione ha diritto ad un'aggiunta del 20 per cento per ogni altro superstite fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta.

3. Le pensioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, quarto comma, sono reversibili ai superstiti alle condizioni e nelle misure di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. Qualora la pensione originaria sia stata concessa prima del compimento del decennio di cui al comma 4 del presente articolo, la pensione di reversibilità così calcolata è ridotta di un decimo per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi.

4. La pensione indiretta spetta ai superstiti dell'iscritto defunto senza diritto a pensione sempreché quest'ultimo avesse maturato dieci anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa e l'iscrizione o reiscrizione sia in atto in conformità al dettato dell'articolo 4, primo comma, lettera *b)*. Essa è calcolata come la pensione di vecchiaia, senza tenere conto delle annualità riscattate ai sensi dell'articolo 23 e spetta nelle percentuali di cui al comma 2 del presente articolo.

5. In caso di decesso del titolare della pensione di invalidità che ha continuato l'esercizio della professione, i superstiti hanno diritto alla pensione di reversibilità calcolata sul trattamento in atto maggiorato come previsto dall'ottavo comma dell'articolo 2, o, se a loro più favorevole, alla riliquidazione della pensione indiretta.

6. Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di studio, sino al compimento della durata minima legale del corso di studio seguito e, comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età».

9. Al primo e terzo comma dell'articolo 13 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, sono soppresse le parole «comma, lettera *a)*».

10. All'articolo 13 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Delle variazioni del contributo soggettivo minimo previste dal presente articolo non si tiene conto ai fini del calcolo della pensione minima di cui all'articolo 2, quarto comma».

11. Ai fini dell'equilibrio della gestione rimane fermo quanto disposto dall'articolo 13 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, come modificato dalla presente legge.

12. Il secondo comma dell'articolo 16 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, è sostituito dal seguente:

«La variazione percentuale delle pensioni erogate è disposta con delibera del Consiglio di amministrazione della Cassa approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e si applica a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello preso a riferimento per la determinazione della variazione percentuale. Le delibere si intendono approvate e diventano esecutive qualora il Ministro del lavoro e della previdenza sociale non le restituisca con motivata richiesta di chiarimenti entro il termine di sessanta giorni dalla data della loro adozione. In tal caso detto termine è sospeso fino alla data in cui sono forniti i chiarimenti necessari».

13. Il tredicesimo comma dell'articolo 17 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, è sostituito dal seguente:

«La Cassa ha diritto in ogni momento di ottenere dai competenti uffici delle imposte dirette e dell'IVA informazioni concernenti gli iscritti all'albo ed i pensionati a carico della Cassa».

14. L'articolo 22 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, è sostituito dal seguente:

«Art. 22 *(Iscrizione alla Cassa)*. — *1.* L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per gli iscritti agli albi professionali dei geometri, che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria.

2. L'iscrizione alla Cassa è facoltativa per gli iscritti agli albi dei geometri che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se iscritti a forma di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale.

3. L'iscrizione, la cancellazione ed il passaggio dalla forma obbligatoria a quella facoltativa avvengono su richiesta o d'ufficio. La facoltà di rinuncia all'iscrizione deve essere esercitata dall'interessato con espressa dichiarazione da redigere seguendo le modalità dell'articolo 24, primo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114.

4. È inefficace a tutti gli effetti l'iscrizione alla Cassa di coloro che siano o siano stati illegittimamente iscritti all'albo professionale in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del regio decreto 11 febbraio 1929,

n. 274. In tal caso i contributi versati ai sensi dell'articolo 10 della presente legge devono essere restituiti dalla Cassa, senza interessi. La dichiarazione di inefficacia dell'iscrizione alla Cassa compete alla giunta esecutiva prevista dall'articolo 9 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, che può esperire, in materia, anche i controlli di cui all'articolo 20 della presente legge.

5. Gli iscritti alla Cassa che siano o siano stati membri del Parlamento nazionale o europeo, dei consigli regionali, o presidenti delle province, o sindaci dei comuni capoluoghi di provincia sono esonerati, durante il periodo di carica, dal requisito della continuità dell'esercizio professionale. Essi, per il medesimo periodo, possono supplire alle deficienze di reddito, rispetto a quello massimo conseguito prima della carica, rivalutato a norma dell'articolo 15 in misura pari al 75 per cento, versando volontariamente il contributo di cui all'articolo 10, rapportato al reddito stesso, nonché il contributo di cui all'articolo 11 rapportato ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo soggettivo complessivamente versato. Restano comunque fermi i contributi minimi di cui agli articoli 10 e 11. Ai predetti iscritti non si applica la disposizione di cui all'articolo 2, quinto comma.

6. L'accertamento della sussistenza dei requisiti dell'esercizio della libera professione con carattere di continuità avviene sulla base dei criteri stabiliti dal comitato dei delegati il quale può periodicamente adeguarli.

7. La giunta esecutiva della Cassa, sulla scorta dei criteri di accertamento fissati dal comitato dei delegati, può provvedere periodicamente alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuità dell'esercizio professionale nel quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti dell'anzianità di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuità non risulti dimostrata.

8. I contributi soggettivi relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci sono rimborsabili a richiesta degli interessati».

15. L'articolo 25 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, è sostituito dal seguente:

«Art. 25 *(Base del reddito per il passato)*. — *1.* Agli effetti del calcolo delle pensioni a norma della presente legge, per gli anni dal 1974 al 1977, si assume quale reddito, ai fini dell'articolo 2, secondo comma, e delle altre norme che vi fanno riferimento, il decuplo del contributo soggettivo a carico dell'iscritto per ciascuno degli anni da considerare.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, quinto comma, si considera, per il raffronto ivi previsto con il reddito professionale medio, solo la media dei redditi del periodo dal 1974 in poi.

3. Agli effetti di cui al comma 1 l'iscritto può presentare domanda nel termine perentorio di due anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, affinché per gli anni dal 1974 al 1977 venga considerato il reddito già regolarmente dichiarato alla Cassa per gli anni dal 1973 al 1976.

4. In tal caso l'iscritto deve versare alla Cassa un conguaglio contributivo pari alla differenza, per ciascun anno, fra il 10 per cento del reddito dichiarato ed il contributo soggettivo versato.

5. Il conguaglio va rivalutato, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, dall'anno di competenza del contributo versato all'anno precedente a quello di pagamento.

6. Il versamento deve essere interamente effettuato, a pena di decadenza dal diritto, entro un anno dalla data di presentazione della domanda, redatta nell'apposito modulo predisposto dalla Cassa e consegnata o inviata alla Cassa a mezzo raccomandata».

Art. 2.

Modifiche alla legge 4 febbraio 1967, n. 37

1. Al secondo comma dell'articolo 3 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La Cassa è autorizzata a sostenere i relativi oneri secondo le modalità e nelle entità stabilite dal comitato dei delegati».

2. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, è sostituito dal seguente:

«Gli iscritti ed i pensionati della Cassa al 1° gennaio precedente alla data delle elezioni, compresi nelle circoscrizioni di ciascuna regione, eleggono con voto segreto i delegati in ragione di uno ogni 500 iscritti alla Cassa o frazione non inferiore a 250. Il numero dei delegati per circoscrizione regionale non può essere inferiore al numero dei collegi provinciali e circondariali compresi nella circoscrizione stessa. In ogni caso gli eletti sono ripartiti garantendo la rappresentanza di ogni collegio».

3. All'articolo 5, terzo comma, della legge 4 febbraio 1967, n. 37, il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) appartenga ad un collegio della circoscrizione di distretto regionale che dovrebbe rappresentare;».

4. Il nono comma dell'articolo 5 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, è sostituito dal seguente:

«L'iscritto eletto delegato o consigliere di amministrazione che viene a perdere il requisito di cui al terzo comma, numero 1), viene dichiarato decaduto con provvedimento del consiglio di amministrazione della Cassa. I delegati dimissionari, decaduti per incompatibilità o deceduti sono sostituiti dai candidati che nell'ambito della circoscrizione seguono immediatamente l'ultimo eletto in ordine di graduatoria, fermo restando la rappresentanza di ogni collegio».

5. All'articolo 5 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Il comitato dei delegati ed il consiglio di amministrazione della Cassa, per l'esame di particolari problematiche di rispettiva competenza, possono nominare commissioni ristrette di studio a tempo determinato. Di tali commissioni possono essere chiamati a far parte, in qualità di consulenti o esperti, anche componenti esterni alla Cassa.

I compensi stabiliti in conformità al decimo comma, lettera e), nonché le indennità determinate in relazione all'articolo 32, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, concorrono alla formazione del reddito e volume d'affari professionali ai sensi degli articoli 2, 10 e 11 della legge 20 ottobre 1982, n. 773».

Art. 3.

Pensioni di inabilità e indiretta

1. Fermo restando il rispetto degli altri requisiti di legge, ove non sussistano le condizioni di età di iscrizione o reiscrizione alla Cassa previste dall'articolo 4, primo comma, lettera *b)*, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, la pensione di inabilità o indiretta spetta con la riduzione di un quindicesimo per ogni anno o frazione di anno di iscrizione o reiscrizione alla Cassa a decorrere dal compimento del quarantesimo anno di età.

2. La riduzione di cui al presente articolo è cumulabile con le altre previste dalla legge 20 ottobre 1982, n. 773.

3. Il trattamento previsto dal presente articolo viene corrisposto nei confronti di coloro che non siano beneficiari di altra pensione, in conseguenza di diversa attività da loro svolta anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale, e loro superstiti, che matureranno il diritto a pensione di inabilità o indiretta o che lo abbiano maturato successivamente ai termini di cui all'articolo 26, secondo e terzo comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773.

Art. 4.

Agevolazioni per i nuovi diplomati

1. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge le disposizioni di cui all'articolo 11, terzo comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, non si applicano nei confronti dei geometri che beneficiano della riduzione prevista dall'articolo 10, quarto comma, della stessa legge.

Art. 5.

Riduzione delle sanzioni

1. Nei confronti degli iscritti di solidarietà di cui all'articolo 10, sesto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773; e degli iscritti all'albo che hanno optato per altra cassa di liberi professionisti in conformità all'articolo 31 della medesima legge, le sanzioni minime, per omessa o ritardata comunicazione alla Cassa, previste dall'articolo 17, quarto comma, della citata legge n. 773 del 1982, sono ridotte della metà.

2. Le sanzioni previste dall'articolo 17, quarto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, possono essere ridotte, a decorrere dal 1° gennaio 1985, fino ad un massimo della metà di quelle previste dalla citata legge. Tale riduzione è applicabile nei confronti dell'iscritto all'albo inadempiente in caso di impossibilità o impedimento derivante da malattia, da calamità naturali o da altre cause riconosciute dal consiglio di amministrazione della Cassa.

3. L'entità della riduzione potrà essere altresì graduata, nei limiti di cui al comma 2, tenendo conto della recidività nelle infrazioni, nonché in relazione alla entità del ritardo nella presentazione della comunicazione.

4. Le sanzioni di cui all'articolo 17 quarto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, relative alla omessa o tardiva comunicazione alla Cassa, non si applicano nei confronti di coloro che si cancellano dall'albo dei geometri in data anteriore alla iscrizione a ruolo delle sanzioni stesse. In caso di reiscrizione all'albo le sanzioni sono dovute con gli interessi del 10 per cento e la rivalutazione secondo le norme di cui all'articolo 16 della legge 20 ottobre 1982, n. 773.

Art. 6.

Restituzione dei contributi

1. Coloro che prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età cessano dall'iscrizione alla Cassa possono chiedere il trasferimento dei contributi di cui all'articolo 10, primo comma, lettera *a)* e secondo comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, delle somme eventualmente versate per riscatto di periodi pregressi ai sensi dell'articolo 23 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, e dell'articolo 7 della presente legge, nonché dell'indennità *una tantum* prevista dall'articolo 20 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, esclusivamente ai fini della ricongiunzione dei periodi assicurativi presso diverso istituto di assicurazione obbligatoria.

2. Tali importi, su cui sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data dei relativi pagamenti, sono versati direttamente all'istituto presso il quale l'interessato ha richiesto il ricongiungimento dei periodi contributivi.

3. In caso di mancata ricongiunzione, al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età l'interessato potrà richiedere alla Cassa la restituzione dei contributi di cui al comma 1, oppure la corresponsione di un vitalizio calcolato in conformità all'articolo 2 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, come modificato dall'articolo 1, comma 5, della presente legge.

4. Sono abrogati l'articolo 20 della legge 4 febbraio 1967, n. 37 e l'articolo 21 della legge 20 ottobre 1982, n. 773.

5. La Cassa provvede a corrispondere l'indennità *una tantum* e a restituire i contributi, secondo la normativa previgente, agli aventi diritto che ne abbiano fatta regolare domanda prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

Riscatto

1. La facoltà di riscatto prevista dall'articolo 23 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, può essere esercitata da tutti coloro che risultano iscritti all'albo da data anteriore a quella dell'entrata in vigore della legge sopra citata.

2. Fermi restando la validità, l'importo e le modalità previste dall articolo 23, secondo, terzo e quarto comma della citata legge n. 773 del 1982, il termine perentorio per la presentazione delle domande di riscatto è fissato in un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

Disposizioni transitorie

1. Gli iscritti alla Cassa da data anteriore alla data di entrata in vigore della legge 20 ottobre 1982, n. 773, che rimarranno ininterrottamente iscritti fino al momento della maturazione del diritto a pensione, anche se non hanno i requisiti di cui all'articolo 2, primo comma, della legge stessa, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, primo capoverso, della presente legge, possono chiedere la liquidazione della pensione di vecchiaia, nella misura fissata dal primo comma dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 583, allorché conseguono i requisiti fissati dall'articolo 13 della legge 4 febbraio 1967, n. 37.

2. Coloro che si siano iscritti alla Cassa in età inferiore ai cinquantacinque anni e che siano rimasti ininterrottamente iscritti alla stessa da data antecedente al 27 ottobre 1982, o loro superstiti, possono chiedere la liquidazione della pensione nella stessa misura fissata dal primo comma dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 583, se in possesso dei requisiti per la pensione di inabilità o indiretta fissati dalla legge 20 ottobre 1982, n. 773, come modificata dalla presente legge.

3. Alle pensioni iniziali come determinate ai commi 1 e 2, si applicano le riduzioni richiamate dall'articolo 26, quinto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, nonché, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del diritto a pensione, le rivalutazioni previste dall'articolo 16 della legge stessa.

4. Le pensioni di reversibilità ed indirette relative ai trattamenti liquidati in base ai precedenti commi, sono determinate come previsto dall'articolo 7 della legge 20 ottobre 1982, n. 773.

5. Le norme previste dal presente articolo e quelle stabilite dall'articolo 1, comma 5, si applicano nei confronti di coloro che abbiano maturato i requisiti di pensionamento successivamente alla data di entrata in vigore della legge 20 ottobre 1982, n. 773. In caso di avvenuta liquidazione della pensione, in base alla legge sopra citata, gli interessati possono chiedere la riliquidazione della pensione stessa, in conformità al presente articolo, nel termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Le norme di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, nel testo sostituito dall'articolo 1, comma 14, della presente legge si applicano da parte della Cassa a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di scadenza del termine di presentazione delle domande di riscatto previsto dall'articolo 7 della presente legge.

7. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti alla Cassa senza possedere il requisito dell'esercizio della libera professione con carattere di continuità, possono richiedere di proseguire nella iscrizione alla Cassa, in forma facoltativa, con lettera raccomandata da inviarsi alla stessa nel termine perentorio stabilito dal comma 6.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 agosto 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alla rubrica dell'art. 1:

— La legge n. 773/1982 reca: «Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 2 della legge n. 773/1982, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 2 *(Pensione di vecchiaia). — La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni di effettiva contribuzione alla Cassa in relazione a regolamentare iscrizione all'albo.*

La pensione annua è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, al 2 per cento della media dei più elevati dieci redditi annuali professionali rivalutati, dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione.

Per il calcolo della media di cui sopra si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all'articolo 10, primo comma, lettera *a)*. I redditi annuali dichiarati, escluso l'ultimo, sono rivalutati a norma dell'articolo 15 della presente legge.

La misura della pensione non può essere inferiore a sei volte il contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nell'anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione.

La misura della pensione minima non può in alcun caso superare la media del reddito professionale di cui al secondo comma, rivalutato ai sensi del terzo comma del presente articolo nella misura del 100 per cento.

Fermo restando l'adeguamento previsto da disposizioni vigenti, se la media dei redditi è superiore a lire 42,3 milioni la percentuale del 2 per cento di cui al secondo comma è così ridotta per l'anno 1989:

a) *all'1,71 per cento per lo scaglione di reddito da lire 42,3 milioni a lire 63,4 milioni;*

b) *all'1,43 per cento per lo scaglione di reddito da lire 63,4 milioni a lire 74,1 milioni;*

c) *all'1,14 per cento per lo scaglione di reddito da lire 74,1 milioni a lire 84,5 milioni.*

Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.

Coloro che dopo la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia continuano l'esercizio della professione e i loro superstiti hanno diritto a supplementi di pensione, da erogarsi ogni biennio, dopo il conseguimento del diritto a pensione nonché all'atto della cancellazione dall'albo. Ciascun supplemento è calcolato in conformità alle disposizioni di cui al secondo, terzo e sesto comma, sulla base delle dichiarazioni dei redditi professionali rese negli anni successivi a quello di maturazione del diritto alla pensione o di maturazione del diritto al precedente supplemento.

Coloro che, per il periodo di riferimento, abbiano un reddito professionale nullo o minimo possono chiedere, in deroga alle disposizioni di cui al quinto comma, che la pensione iniziale di vecchiaia sia determinata in base al 7,50 per cento della sommatoria di tutti i contributi soggettivi versati, esclusi i contributi di solidarietà di cui all'articolo 10, primo comma, lettera b) *e sesto comma, rivalutati, dall'anno di pagamento, all'anno antecedente alla maturazione del diritto a pensione, in conformità al terzo comma. Ai fini del calcolo della pensione di cui al presente comma si considerano contributi soggettivi anche gli importi versati alla Cassa per il riscatto previsto dall'articolo 23 e successive modificazioni. Tali criteri si applicano altresì, a richiesta degli interessati, per il calcolo delle pensioni di inabilità ed indiretta maturate ai sensi della presente legge*».

— Il testo dell'art. 10 della legge n. 773/1982 è il seguente:

«Art. 10 *(Contributo soggettivo)*. — Il contributo soggettivo obbligatorio a carico di ogni iscritto alla Cassa è pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF;

a) reddito sino a lire 40 milioni: 10 per cento;

b) reddito eccedente lire 40 milioni: 3 per cento.

È in ogni caso dovuto un contributo minimo di L. 600.000.

Il contributo di cui al primo comma è dovuto anche dai pensionati che godano di pensione a carico della Cassa e che proseguano nell'esercizio della professione. In questo caso non si applica il secondo comma del presente articolo.

Per i geometri che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta alla Cassa prima di aver compiuto i 25 anni di età, il contributo di cui ai primi due commi del presente articolo è ridotto alla metà per l'anno di iscrizione e per i due anni successivi.

Il contributo soggettivo è deducibile dal reddito complessivo ai fini IRPEF alle condizioni previste dall'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni.

Gli iscritti all'albo professionale che non siano iscritti alla Cassa e non siano tenuti alla iscrizione sono obbligati a versare alla Cassa un contributo di solidarietà pari al 3 per cento del reddito professionale netto prodotto nel corso dell'anno precedente e comunque non inferiore a L. 100.000 annue. Si applicano le disposizioni di cui al precedente comma ed agli articoli 17 e 18».

— Il testo dell'art. 23 della legge n. 773/1982 è il seguente:

«Art. 23 *(Riscatto dei periodi pregressi)*. — Gli iscritti all'albo che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano superato l'età di trentacinque anni possono presentare domanda scritta nel termine perentorio di due anni dalla data sopraindicata per riscattare un numero di annualità non superiore a dieci, purché, per il periodo di cui viene chiesto il riscatto, i richiedenti siano iscritti all'albo e non alla Cassa; o, comunque, non siano stati iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria in conseguenza di diversa attività da loro svolta successivamente al compimento del 35° anno di età.

Tale riscatto è valido solo al fine di completare l'anzianità minima per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia e non è rilevante per il conteggio di cui all'art. 2, secondo comma.

Il riscatto si compie mediante versamento diretto alla Cassa, per ogni anno riscattato, di un importo pari al sessanta per cento del contributo minimo dell'anno in cui avviene il pagamento stesso.

Il versamento deve avvenire a pena di decadenza del diritto al riscatto, entro e non oltre due anni dalla data della richiesta e comunque prima della liquidazione della pensione di vecchiaia».

Il testo dell'art. 3 della legge n. 773 1982, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 3 *(Pensione di anzianità)*. — La pensione di anzianità è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno trentacinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa.

La corresponsione della pensione è subordinata alla cancellazione dall'albo dei geometri ed è incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attività di lavoro dipendente.

La pensione è determinata con applicazione dell'articolo 2, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma.

Verificandosi uno dei casi di incompatibilità di cui al secondo comma, la pensione di anzianità è revocata con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilità».

— Per il testo dell'art. 2 della legge n. 773/1982 si veda la precedente nota all'articolo in rassegna.

— Il testo dell'art. 4 della legge n. 773/1982, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 4 *(Pensione di inabilità)*. — La pensione di inabilità spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:

a) la capacità dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia od infortunio sopravvenuti alla iscrizione, in modo permanente e totale;

b) l'iscritto abbia compiuto almeno dieci anni, o cinque anni se l'inabilità è causata da infortunio, di effettiva iscrizione e contribuzione e l'iscrizione sia in atto continuativamente da una data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età dell'iscritto medesimo o, in caso di reiscrizione successiva, le interruzioni nell'iscrizione alla Cassa non superino il periodo complessivo di cinque anni.

Per il calcolo della pensione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2. Nel caso di infortunio, quando l'anzianità di iscrizione sia inferiore a dieci anni, la pensione viene liquidata in base alla media dei redditi obbligatoriamente dichiarati alla Cassa fino all'anno di pensionamento. Gli anni ai quali va commisurata la pensione sono aumentati di dieci, sino a raggiungere il massimo complessivo di trentacinque, salvo che l'iscritto disponga di altri redditi, imponibili o esenti da imposte, in misura complessivamente superiore a 12 milioni annui; si considera a tale fine la media del triennio precedente alla domanda di pensione di inabilità.

Successivamente alla concessione della pensione, quando il titolare fruisca del beneficio di cui al comma precedente, questi deve dimostrare l'entità dei propri redditi ogni tre anni, con riferimento al triennio trascorso, pena la perdita del beneficio stesso.

La corresponsione della pensione è subordinata alla cancellazione dagli albi professionali. In caso di nuova iscrizione agli albi viene revocata la concessione della pensione.

Entro i dieci anni successivi alla concessione della pensione, la Cassa può in qualsiasi momento assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilità. La erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione è revocata d'ufficio.

Per gli anni successivi a quello di decorrenza del trattamento previdenziale di inabilità fino alla cancellazione dagli albi di cui al quarto comma, fermo restando il versamento alla Cassa dell'intero contributo integrativo di cui all'articolo 11, primo comma, non è dovuto alcun contributo soggettivo e integrativo ai sensi dell'articolo 10, primo e secondo comma, e dell'articolo 11, terzo comma. In caso di versamento, tali contributi, su istanza del pensionato, sono restituiti dalla Cassa a cancellazione dall'albo avvenuta, maggiorati degli interessi legali con decorrenza dal 1° gennaio successivo al pagamento dei contributi stessi.

Le cancellazioni previste dal quarto comma devono essere richieste al competente collegio e ordine professionale, a pena di decadenza dal diritto alla pensione, dopo la presentazione della domanda di inabilità ma non oltre il sessantesimo giorno successivo al ricevimento, da parte della Cassa, della comunicazione di riconoscimento del diritto alla pensione stessa con l'espressa indicazione della norma che prescrive la cancellazione dagli albi professionali».

— Per il testo dell'art. 10 della legge n. 773/1982 si veda la precedente nota all'articolo in rassegna.

— Il testo dell'art. 11 della citata legge n. 773/1982 è il seguente:

«Art. 11 (*Contributo integrativo*). — A partire dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, gli iscritti all'albo dei geometri devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA, e versarne alla Cassa l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo.

Le associazioni o società di professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato iscritto all'albo dei geometri. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute alla Cassa dal singolo professionista è calcolato su una percentuale del volume d'affari dell'associazione o società pari alla percentuale degli utili spettanti al professionista stesso.

Gli iscritti alla Cassa sono annualmente tenuti a versare, per il titolo di cui al primo comma, un importo minimo risultante dall'applicazione della percentuale ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo minimo di cui all'articolo 10, secondo comma, dovuto per l'anno stesso.

Salvo quanto disposto dall'articolo 13, quarto comma, la maggiorazione percentuale, in sede di prima applicazione della presente legge, è stabilita nella misura del 2 per cento.

La maggiorazione percentuale ed il volume di affari di cui al primo comma si riferiscono esclusivamente ai corrispettivi relativi all'esercizio dell'attività professionale. Il contributo integrativo non è soggetto all'IRPEF né all'IVA, e non concorre alla formazione del reddito professionale».

— Per il testo degli articoli 2, 3, 4 e 23 della legge n. 773/1982 si veda la precedente nota all'articolo in rassegna.

— Il testo degli articoli 5 e 6 della legge n. 773/1982 è il seguente:

«Art. 5 (*Pensione di invalidità*). La pensione di invalidità spetta all'iscritto la cui capacità all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l'iscrizione, a meno di un terzo. Debbono altresì concorrere le condizioni di cui all'articolo 4, primo comma, lettera *b*).

Sussiste diritto a pensione anche quando le infermità o difetti fisici o mentali invalidanti preesistano al rapporto assicurativo, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità all'esercizio della professione.

La misura della pensione è pari al 70 per cento di quella risultante dall'applicazione dell'articolo 4, secondo comma. Si applica altresì il disposto del terzo comma dell'articolo 4.

La Cassa accerta ogni tre anni, limitatamente alle pensioni che all'atto della concessione non siano state dichiarate non revisionabili, la persistenza dell'invalidità, e, tenuto conto anche dell'esercizio professionale eventualmente svolto dal pensionato, conferma o revoca la concessione della pensione. La concessione è definitiva quando l'invalidità, dopo la concessione, è stata confermata due volte. La erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che, convocato, non si presti senza giustificato motivo alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione è revocata d'ufficio.

Il pensionato per invalidità che abbia proseguito l'esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità può chiedere la liquidazione di queste ultime ai sensi degli articoli 2 e 3, in sostituzione della pensione di invalidità».

«Art. 6 (*Norme comuni alle pensioni di inabilità e di invalidità*). — Le modalità per l'accertamento della inabilità e della invalidità sono stabilite, con regolamento deliberato dal comitato dei delegati ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

In caso di infortunio, le pensioni di inabilità e di invalidità non sono concesse, o, se concesse, sono revocate qualora il danno sia stato risarcito ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione al tasso del 5 per cento della pensione annua dovuta; sono invece corrispondentemente ridotte nel caso che il risarcimento sia inferiore. A tali effetti non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall'iscritto.

In caso di inabilità o invalidità dovute ad infortunio, la Cassa è surrogata nel diritto al risarcimento ai sensi e nei limiti dell'articolo 1916 del codice civile, in concorso con l'assicuratore di cui al comma precedente ove questi abbia diritto alla surroga.

Nell'ipotesi di cui al secondo comma la pensione, nell'entità stabilita dal secondo comma dell'articolo 2, verrà liquidata solo al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età».

— Il testo dell'art. 13 della legge n. 773/1982, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 13 (*Variabilità dei contributi*) — Le percentuali e il contributo minimo di cui all'articolo 10, primo, secondo e sesto comma, devono essere aumentati quando la misura delle entrate annue complessive non è sufficiente, in relazione all'ultimo bilancio consuntivo, a provvedere a tutte le uscite e alla integrazione del fondo di garanzia. Le percentuali possono essere diminuite quando le entrate complessive superano del 10 per cento la somma delle uscite e degli accantonamenti per il fondo di garanzia, oppure quando il fondo di garanzia ha raggiunto l'ammontare di tre annualità delle pensioni erogate.

Le suddette percentuali ed il contributo minimo possono essere variati altresì in relazione alle risultanze del bilancio tecnico di cui all'articolo 29 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, che dovrà essere redatto nei termini previsti dal terzo comma dell'art. 26 della predetta legge, come modificato dall'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 583, tenendo conto anche del fondo di garanzia di cui al precedente art. 12.

La percentuale ed il contributo minimo di cui all'articolo 10, primo, secondo e sesto comma, possono essere variati ogni due anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. La percentuale non può eccedere il 15 per cento.

La percentuale di cui all'articolo 11 può essere variata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Essa non può eccedere il 5 per cento.

I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono adottati sentito il parere del consiglio di amministrazione della Cassa, o su richiesta motivata di questo, e sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*. Per determinare le aliquote si tiene conto delle risultanze dei bilanci consuntivi della Cassa e di una verifica tecnica, da disporre ogni quattro anni, sull'equilibrio della gestione.

Delle variazioni del contributo soggettivo minimo previste dal presente articolo non si tiene conto ai fini del calcolo della pensione minima di cui all'articolo 2, quarto comma».

— Il testo dell'art. 16 della legge n. 773/1982, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 16 (*Rivalutazione delle pensioni e dei contributi*). — Gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono perequati in proporzione alle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT. La perequazione nei confronti dei pensionati e superstiti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 19 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, è operata solo nella misura del 30 per cento dell'indice ISTAT.

La variazione percentuale delle pensioni erogate è disposta con delibera del consiglio di amministrazione della Cassa approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e si applica a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello preso a riferimento per la determinazione della variazione percentuale. Le delibere si intendono approvate e diventano esecutive qualora il Ministro del lavoro e della previdenza sociale non le restituisca con motivata richiesta di chiarimenti entro il termine di sessanta giorni dalla data della loro adozione. In tal caso detto termine è sospeso fino alla data in cui sono forniti i chiarimenti necessari.

Con lo stesso decreto, e con la stessa decorrenza, sono adeguati nella stessa misura di cui al primo comma i limiti di reddito di cui all'articolo 2, sesto comma, all'articolo 4, secondo comma, all'articolo 10, primo comma, e il contributo minimo di cui all'articolo 10, secondo e sesto comma, arrotondando i relativi importi alle 100.000 lire più vicine per i primi e alle 100.000 lire più vicine per gli ultimi due».

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 773/1982, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 17 (*Comunicazioni obbligatorie alla Cassa*). — Gli iscritti agli albi dei geometri devono comunicare con lettera raccomandata, da consegnare o inviare alla Cassa entro trenta giorni dal termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo di affari di cui all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno.

La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative, e deve contenere le indicazioni del codice fiscale e della partita IVA, nonché quelle relative allo stato di famiglia.

Relativamente al volume d'affari dei partecipanti a società o ad associazioni di professionisti, si applicano i criteri di cui all'articolo 11, secondo comma.

In caso di morte, la denuncia di cui al primo comma, ove non sia stata già presentata dall'iscritto, deve essere prodotta dai superstiti di cui all'articolo 7 entro due mesi dalla data in cui ne ricevono richiesta da parte della Cassa, salvo maggiori termini di legge.

Chi non ottemperi all'obbligo di comunicazione di cui ai precedenti commi o effettui una comunicazione infedele, è tenuto a versare alla Cassa, oltre ai contributi evasi, una somma pari ai contributi stessi. La sanzione per omessa denuncia non potrà comunque essere inferiore al 40 per cento dell'importo di cui al secondo comma dell'articolo 10. Tali sanzioni sono ridotte ad un quarto se la comunicazione o la rettifica è fatta entro novanta giorni dalla scadenza del termine ed è accompagnata dal pagamento di tutte le somme dovute, fermi il disposto di cui all'articolo 18, secondo comma.

L'omissione, il ritardo oltre novanta giorni e l'infedeltà della comunicazione, non seguita da rettifica nel termine di cui sopra, costituiscono grave infrazione disciplinare, che comporta in caso di recidiva la cancellazione dall'albo.

Il consiglio del collegio professionale competente, su richiesta della Cassa, è tenuto ad adottare provvedimento di cancellazione dall'albo con i termini e la procedura previsti dall'articolo 12 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274.

L'interessato può interrompere la procedura, in ogni momento prima dell'adozione della deliberazione collegiale di cancellazione, presentando la denuncia anche se oltre i termini.

Si intende ritardata la denuncia presentata o spedita a mezzo di lettera raccomandata entro il novantesimo giorno dalla data fissata, per la presentazione, dal primo comma.

Trascorso il termine di cui al precedente comma, la denuncia si intende omessa a tutti gli effetti della presente legge.

Si intende infedele la denuncia resa alla Cassa in difformità al reddito dichiarato ai competenti uffici ai fini IRPEF o volume di affari IVA.

Il consiglio di amministrazione della Cassa predispone il modulo col quale deve essere fatta la comunicazione e devono essere autoliquidati i contributi, e stabilisce con regolamento le modalità per l'applicazione del presente articolo e dell'articolo 18.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i consigli dei collegi devono trasmettere alla Cassa l'elenco degli iscritti agli albi relativi, con l'indicazione del domicilio fiscale e del codice fiscale. Successivamente, entro il mese di gennaio di ciascun anno, devono essere comunicate le variazioni. Il consiglio di amministrazione della Cassa può determinare modalità e termini per le comunicazioni di cui al presente comma.

La Cassa ha diritto in ogni momento di ottenere dai competenti uffici delle imposte dirette e dell'IVA informazioni concernenti gli iscritti all'albo ed i pensionati a carico della Cassa.

Se il diritto a pensione matura prima della scadenza della dichiarazione annuale dei redditi, chi richiede la pensione può dichiarare provvisoriamente l'entità del reddito soggetto ad IRPEF percepito nell'ultimo anno, con l'obbligo di presentare una dichiarazione integrativa nei termini, nelle forme e con gli effetti previsti nel presente articolo».

— Il testo dell'art. 24, primo comma, della legge n. 114/1977 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), è il seguente:

«Art. 24. — I soggetti tenuti a produrre, ai fini della concessione di benefici e vantaggi non tributari previsti da leggi speciali, certificati rilasciati dagli uffici delle imposte dirette concernenti la propria situazione reddituale possono, in luogo dei certificati dichiarare i fatti oggetto della certificazione. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15».

— Il testo dell'art. 7 del regio decreto n. 274/1929 (Regolamento per la professione di geometra), è il seguente:

«Art. 7. — Gli impiegati dello Stato e delle altre pubbliche Amministrazioni, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia vietato l'esercizio della libera professione, nono possono essere iscritti nell'albo; ma, in quanto sia consentito, a norma degli ordinamenti medesimi, il conferimento di speciali incarichi, questi potranno loro essere affidati, pure non essendo essi iscritti nell'albo.

I suddetti impiegati, ai quali sia invece consentito l'esercizio della professione, possono essere iscritti nell'albo; ma sono soggetti alla disciplina del Comitato soltanto per ciò che riguarda il libero esercizio. In nessun caso la iscrizione nell'albo può costituire titolo per quanto concerne la loro carriera.

Gli impiegati suddetti non possono, però, anche se inscritti nell'albo, esercitare la libera professione ove sussista alcuna incompatibilità preveduta da leggi, regolamenti generali o speciali, ovvero da capitolati.

Per l'esercizio della libera professione è in ogni caso necessaria espressa autorizzazione dei capi gerarchi nei modi stabiliti dagli ordinamenti dell'amministrazione da cui l'impiegato dipende.

È riservata alle singole Amministrazioni dello Stato la facoltà di liquidare ai propri impiegati i corrispettivi per le prestazioni compiute per enti pubblici o aventi finalità di pubblico interesse.

Tali corrispettivi saranno fissati sulla base delle tariffe per i liberi professionisti con una riduzione non inferiore ad un terzo, né superiore alla metà, salvo disposizioni speciali in contrario.

La riduzione non avrà luogo nel caso che la prestazione sia compiuta insieme con liberi professionisti, quali componenti di una commissione».

— Il testo dell'art. 9 della legge n. 37/1967 (Riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri e miglioramento dei trattamenti previdenziali e assistenziali), è il seguente:

«Art. 9 *(La Giunta esecutiva)*. — La giunta esecutiva è composta dal presidente della Cassa, dal vice presidente e da tre membri eletti, fra i propri componenti, dal Consiglio di amministrazione.

Per la validità delle sedute della Giunta è necessaria la presenza di almeno tre componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

La Giunta esecutiva ha le seguenti attribuzioni:

a) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

b) autorizza, anche preventivamente, le spese ordinarie di bilancio;

c) autorizza spese straordinarie ed urgenti sottoponendole a ratifica del Consiglio;

d) liquida le prestazioni della Cassa;

e) amministra il personale della Cassa».

— Il testo dell'art. 20 della legge n. 773/1982 è il seguente:

«Art. 20 *(Controllo delle comunicazioni)*. — La Cassa ha facoltà di esigere dall'iscritto e dagli aventi diritto a pensione indiretta, all'atto della domanda di pensione o delle revisioni, la documentazione necessaria e comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate alla Cassa e le dichiarazioni annuali dei redditi e del volume d'affari, limitatamente agli ultimi dieci anni. La Cassa può altresì inviare questionari con richiesta di conoscere elementi rilevanti quanto all'iscrizione e alla contribuzione. In caso di mancata risposta si applica il disposto di cui all'articolo 17, quarto comma, ed è sospesa la corresponsione fino alla comunicazione della risposta».

— Il testo dell'art. 15 della legge n. 773/1982 è il seguente:

«Art. 15 *(Rivalutazione dei redditi)*. — Le entità dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli articoli da 2 a 7, nonché per la determinazione della pensione minima di cui all'articolo 2, quinto comma, sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice ISTAT di cui all'articolo 16.

A tal fine il consiglio di amministrazione della Cassa redige ed aggiorna entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati pubblicati dall'ISTAT, apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione

relativa ad ogni anno, e la comunica al Ministro del lavoro e della previdenza sociale per la relativa approvazione. L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione.

Ai fini della rivalutazione si considera il 75 per cento degli aumenti fra gli indici ISTAT relativi all'anno di produzione dei redditi e quelli dell'ultimo anno anteriore alla maturazione del diritto alla pensione.

La percentuale di cui sopra può essere variata con la procedura di cui all'articolo 13, quarto e quinto comma, tenuto conto dell'andamento finanziario della Cassa».

— Per il testo degli articoli 2, 10 e 11 della legge n. 773/1982 si vedano le precedenti note all'articolo in rassegna.

— Per il testo degli articoli 2 e 15 della legge n. 773/1982 si vedano le precedenti note all'articolo in rassegna.

Note all'art. 2:

— Per il titolo della legge n. 37/1967 si vedano le precedenti note all'art. 1.

— Il testo dell'art. 3 della legge n. 37/1967, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 3 *(Organi della Cassa)*. — Sono organi della Cassa:

1) il presidente;

2) il comitato dei delegati;

3) il consiglio di amministrazione;

4) la giunta esecutiva;

5) il collegio dei sindaci.

Ai collegi professionali dei geometri possono essere demandati dalla Cassa speciali funzioni allo scopo di un migliore raggiungimento dei fini istituzionali. *La Cassa è autorizzata a sostenere i relativi oneri secondo le modalità e nelle entità stabilite dal comitato dei delegati*».

— Il testo dell'art. 5 della legge n. 37/1967, come modificato dall'art. 29 della legge n. 773/1982, e come ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 5 *(Comitato dei delegati - Elezioni e attribuzioni)*. — Il comitato dei delegati è costituito dai rappresentanti degli iscritti alla Cassa, nominati nel modo appresso indicato.

Gli iscritti ed i pensionati della Cassa al 1° gennaio precedente alla data delle elezioni, compresi nelle circoscrizioni di ciascuna regione, eleggono con voto segreto i delegati in ragione di uno ogni 500 iscritti alla Cassa o frazione non inferiore a 250. Il numero dei delegati per circoscrizione regionale non può essere inferiore al numero dei collegi provinciali e circondariali compresi nella circoscrizione stessa. In ogni caso gli eletti sono ripartiti garantendo la rappresentanza di ogni collegio.

Può essere eletto delegato l'iscritto alla Cassa che, alla data del 1° gennaio antecedente la data delle elezioni:

1) appartenga ad un collegio della circoscrizione di distretto regionale che dovrebbe rappresentare;

2) contribuisca in misura intera alla gestione previdenziale della Cassa;

3) non benefici di prestazioni previdenziali a carico della Cassa.

La data delle elezioni, stabilita dal presidente della Cassa, deve precedere di almeno trenta giorni la data di scadenza del comitato dei delegati uscente e deve essere comunicata ai presidenti dei collegi almeno trenta giorni prima della data stessa.

Le elezioni avvengono presso la sede di ciascun collegio; il seggio elettorale è presieduto dal presidente del collegio medesimo assistito da due scrutatori, scelti tra gli iscritti e nominati dal consiglio del collegio. Il presidente del collegio comunica immediatamente alla Cassa, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento il risultato della votazione.

Il presidente della Cassa, assistito dal collegio dei sindaci, somma i risultati parziali e proclama eletti i delegati che nell'ambito della circoscrizione hanno ricevuto il maggior numero di voti purché sia garantita l'appartenenza ad ogni collegio di almeno un eletto. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di iscrizione alla Cassa e in caso di pari anzianità di iscrizione alla Cassa il più anziano di età.

I risultati delle elezioni sono comunicati dal presidente della Cassa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il comitato dei delegati dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

L'iscritto eletto delegato o consigliere di amministrazione che viene a perdere il requisito di cui al terzo comma, numero 1), viene dichiarato decaduto con provvedimento del consiglio di amministrazione della Cassa. I delegati dimissionari decaduti per incompatibilità o deceduti sono sostituiti dai candidati che nell'ambito della circoscrizione seguono immediatamente l'ultimo eletto in ordine di graduatoria, fermo restando la rappresentanza di ogni collegio.

Il comitato dei delegati ha le seguenti funzioni:

a) stabilisce le direttive ed i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione della Cassa, anche in relazione agli investimenti patrimoniali;

b) approva i regolamenti della Cassa e le loro eventuali successive modificazioni;

c) elegge i componenti del consiglio di amministrazione della Cassa e i membri elettivi del collegio dei sindaci;

d) approva i bilanci previsti e consuntivi;

e) stabilisce i compensi, i rimborsi e le indennità da attribuire ai componenti gli organi della Cassa;

f) può demandare funzioni al consiglio di amministrazione;

g) adempie alle altre funzioni assegnategli dalle leggi e dai regolamenti.

Le deliberazioni indicate nella lettera *b)* del precedente comma, sono sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il comitato dei delegati ed il consiglio di amministrazione della Cassa, per l'esame di particolari problematiche di rispettiva competenza, possono nominare commissioni ristrette di studio a tempo determinato. Di tali commissioni possono essere chiamati a far parte, in qualità di consulenti o esperti, anche componenti esterni alla Cassa.

I compensi stabiliti in conformità al decimo comma, lettera e), *nonché le indennità determinate in relazione all'articolo 32, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, concorrono alla formazione del reddito e volume d'affari professionali ai sensi degli articoli 2, 10 e 11 della legge 20 ottobre 1982, n. 773*».

— Il testo dell'art. 32, terzo comma, della legge n. 70/1975 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente), è il seguente:

«Art. 32 *(Disposizioni sui membri dei consigli di amministrazione)*. — I membri dei consigli di amministrazione degli enti pubblici previsti nella presente legge durano in carica per il tempo previsto nelle leggi istitutive, nei regolamenti o negli statuti e possono essere confermati una sola volta.

I membri dei consigli di amministrazione possono essere revocati con le stesse modalità previste per la loro nomina.

Le indennità di carica previste per gli amministratori sono determinate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro che esercita la vigilanza, d'intesa con il Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Tale decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dei consigli di amministrazione non possono far parte a nessun titolo, i magistrati ordinari e quelli amministrativi e contabili».

— Per il testo degli articoli 2, 10 e 11 della legge n. 773/1982, si vedano le precedenti note all'art. 1.

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 4 della legge n. 773/1982 si vedano le precedenti note all'art. 1..

— Il testo dell'art. 26, secondo e terzo comma, della legge n. 773/1982 è il seguente:

«Art. 26 *(Decorrenza del nuovo regime pensionistico e norme transitorie)*. — Sono regolate dalla presente legge le pensioni di vecchiaia e di anzianità che maturano dal primo giorno del mese successivo alla sua entrata in vigore.

Le pensioni di vecchiaia maturate entro la data di cui al precedente comma sono regolate dalla normativa previgente; così anche le relative pensioni di reversibilità e quelle indirette se il pensionato, o rispettivamente l'iscritto, sia deceduto prima della stessa data.

Sono concesse secondo la normativa previgente anche le pensioni di invalidità per le quali i presupposti si siano verificati, e la domanda sia stata presentata, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Sino alla data di cui al primo comma del presente articolo le pensioni restano fisse nella misura in atto al momento dell'entrata in vigore della presente legge, con le rivalutazioni intervenute.

A decorrere dalla data di cui al primo comma, nei confronti di coloro che si sono avvalsi della riduzione del contributo secondo l'articolo 27 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, la pensione viene liquidata in base alla presente normativa, ma con la riduzione prevista dal secondo comma dell'articolo 16 della citata legge.

Fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla data di cui al primo comma, le pensioni minime previste dal quinto comma dell'articolo 2 sono calcolate in base a sei volte il contributo minimo per gli iscritti alla Cassa, vigente nel mese indicato dal primo comma medesimo».

Nota all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 11 della legge n. 773/1982 si vedano le precedenti note all'art. 1.

Nota all'art. 5:

— Per il testo degli articoli 10, 17 e 16 della legge n. 773/1982 si vedano le precedenti note all'art. 1.

Nota all'art. 6:

— Per il testo degli articoli 10, 23 e 2 della legge n. 773/1982 si vedano le precedenti note all'art. 1.

Nota all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 23 della legge n. 773/1982 si vedano le precedenti note all'art. 1.

Note all'art. 8:

— Per il testo dell'art. 2 della legge n. 773/1982 si vedano le precedenti note all'art. 1.

— Il testo dell'art. 2 della legge n. 583/1977 (Modifiche ed integrazioni alla legge 4 febbraio 1967, n. 37, concernente il riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri e miglioramenti dei trattamenti previdenziali ed assistenziali), è il seguente:

«Art. 2 *(Misura delle pensioni di vecchiaia e di invalidità).* — Con effetto dal 1° gennaio 1977 la misura della pensione di vecchiaia e della pensione di invalidità di cui al primo comma dell'articolo 16 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, è elevata a L. 2.210.000 annue.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1979 la misura di cui al precedente comma è pari, per ogni anno di contribuzione, all'1,75 per cento della media del reddito professionale imponibile dichiarato all'iscritto ai fini IRPEF nei cinque anni precedenti.

La percentuale di cui al secondo comma del presente articolo potrà essere variata con le stesse modalità previste per la variazione della percentuale di contribuzione.

La misura di cui ai due precedenti commi non potrà, in ogni caso, essere inferiore a quella prevista al primo comma del presente articolo».

— Il testo dell'art. 13 della legge n. 37/1967, è il seguente:

«Art. 13 *(Pensione di vecchiaia).* — La pensione di vecchiaia spetta all'iscritto che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e versato per almeno venti anni il contributo personale per la gestione invalidità, vecchiaia e superstiti alla Cassa».

— Per il testo dell'art. 26, quinto comma, della legge n. 773/1982 si vedano le precedenti note all'art. 3.

— Per il testo degli articoli 4 e 6 della legge n. 773/1982 si vedano le precedenti note all'art. 1.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 403):

Presentato dagli on.li SCOVACRICCHI e ROMITA il 2 luglio 1987.

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il 26 gennaio 1988, con pareri delle commissioni I, II, V e VI.

Esaminato dalla XI commissione, in sede referente, il 13 dicembre 1988; 1°, 9 febbraio 1989, 5 aprile 1989, 28 febbraio 1990.

Assegnato nuovamente alla XI commissione, in sede legislativa, il 16 marzo 1990.

Esaminato dalla XI commissione, in sede legislativa, e approvato il 21 marzo 1990, in un testo unificato con atti numeri 460 (MANCINI Vincenzo ed altri), 1429 (FIANDROTTI ed altri), 1901 (AMODEO ed altri), e 2518 (BORGOGLIO e DI DONATO).

Senato della Repubblica (atto n. 2225):

Assegnato all'11ª commissione (Lavoro), in sede deliberante, il 17 aprile 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dall'11ª commissione e approvato l'11 luglio 1990.

90G0274

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1989.

Modificazione alla denominazione degli istituti professionali alberghieri, per il commercio e femminili.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito in legge 2 giugno 1939, n. 739, che consente all'amministrazione scolastica di istituire scuole ad ordinamento speciale;

Vista la legge 27 ottobre 1969, n. 754, sulla sperimentazione negli istituti professionali;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica istitutivi degli istituti professionali alberghieri elencati nella tabella *A* annessa al presente decreto;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica istitutivi degli istituti professionali per il commercio elencati nella tabella *B* annessa al presente decreto;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica istitutivi degli istituti professionali femminili elencati nella tabella *C* annessa al presente decreto;

Considerato che la classificazione e la denominazione formale dei predetti istituti professionali non è sempre coerente con la terminologia che si è andata consolidando, in relazione alla evoluzione del sistema produttivo, nella pubblicistica e nel linguaggio specializzato e comune, determinando di conseguenza ambiguità ed incertezze interpretative da parte degli utenti;

Considerato, altresì che i contenuti didattici caratterizzanti in origine i suddetti istituti professionali sono venuti in parte a modificarsi, in rapporto alla evoluzione della realtà socio-economica e del mercato del lavoro, mediante il progressivo aggiornamento dei programmi di studio realizzato anche attraverso le procedure di sperimentazione previste dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419;

Ritenuto infine che i suddetti istituti professionali, pur nella specificità delle rispettive offerte formative, possono essere ricondotti ad un'unica area da individuarsi nel settore economico dei servizi nelle sue articolazioni dei servizi alberghieri e della ristorazione, dei servizi commerciali turistici e della pubblicità, e dei servizi sociali;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del turismo e dello spettacolo;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dalla data del presente decreto, gli istituti professionali alberghieri, elencati nell'allegata tabella *A*, gli istituti professionali per il commercio, elencati nell'allegata tabella *B*, gli istituti professionali femminili, elencati nell'allegata tabella *C*, assumono la denominazione di istituti professionali di Stato per i servizi con l'indicazione, rispettivamente, di «servizi alberghieri e della ristorazione»; «servizi commerciali, turistici e della pubblicità»; «servizi sociali».

Conseguentemente le norme e gli atti amministrativi che fanno riferimento alle donominazioni di Istituti professionali, modificate con il presente decreto, si devono intendere riferiti alle nuove denominazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1989

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*
GAVA, *Ministro dell'interno*
AMATO, *Ministro del tesoro*
BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
CARRARO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*

Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1990
Registro n. 19 Presidenza, foglio n. 252

TABELLA *A*

ISTITUTI PROFESSIONALI ALBERGHIERI

Intitolazione	Indirizzo	Città
P. D'Abano	via Monte Ortone, 7/9	Abano Terme
Adria	via Aldo Moro	Adria
Francesco Maria Giancar	via Neghelli, 9	Alassio
Alghero	piazza Sullis	Alghero
Arzachena	viale Paolo Dettori, 90	Arzachena
Aversa	via Drengot, 41	Aversa
Bardolino	villa Carrara	Bardolino
A. Perotti	via Niceforo, 8	Bari
Bormio	via Manzoni	Bormio
Brindisi	via Appia, 356	Brindisi
Cassino		Cassino
Castelfranco Veneto	via Vicenza, 25	Castelfranco Veneto
Castellana Grotte	via Dante, 24	Castellana Grotte
Castrovillari	via Ugo Foscolo, 11	Castrovillari
Cervia	viale Ravenna, 20	Cervia
Pellegrino Artusi	via Veneto, 51	Chianciano Terme
C. Caurga	via Molinanca, 57	Chiavenna
Darfo Boario Terme	via Cimavilla, 11	Darfo Boario Terme
Falcade	frazione Caviola, località Canes	Falcade
Ferrara	corso Porta Po, 81	Ferrara
Finale Ligure	via A. Manzoni	Finale Ligure
A. Saffi	via Mannelli, 113	Firenze
I.P. Alb.	via dei Bruni	Firenze
Fiuggi	via Garibaldi	Fiuggi
Formia	località Gianola	Formia
C. De' Medici	via Trieste	Gardone Riviera
M. Polo	via Oderico, 10	Genova
via Giotto	via Giotto, 8	Genova Sestri Ponente
V. Telese	via Fondo Bosso	Ischia
G. Casini	via Matteotti, 57	Lerici
Locri	via Tevere, 1	Locri
Longarone	zona Malcom	Longarone
G. Minuto	via Casamicciola	Marina di Massa
Matera	via Castello, 19	Matera
A. Vespucci	via Peroni, 8	Milano
C. Della Porta	via Uruguay, 26/3	Milano
Mondovì	via delle Scuole, 29	Mondovì
F. Martini	via G. Galilei, 11	Montecatini-Terme
Cavalcanti	via Giovenale, 2-*bis*	Napoli
Napoli	via Manzoni, 218	Napoli
Otranto	via S. Francesco di Paola	Otranto
Luigi De' Medici	via Zabatta, 19	Ottaviano
Paola	c/o Hotel Giulia - via Nazionale	Paola
S. Marta	strada delle Marche, 78	Pesaro
Pescara	piazzale V. Colonna, 18	Pescara
E. V. Cappello	via Sannitica, 23	Piedimonte Matese
Pinerolo	viale Rimembranza, 63	Pinerolo
Potenza	via Raffaele Acerenza, 7	Potenza
Pellegrino Artusi	via Pralonghi, 5	Recoaro Terme
Riccione	viale Piacenza	Riccione
Rieti	via Salaria per Roma, 1	Rieti
Rimini	viale Regina Margherita, 4	Rimini
D. Strocchi	viale Oberdan, 5	Riolo Terme
Roccaraso	via Stazione, 10	Roccaraso
Roma	via di Tor Carbone, 53	Roma
Salerno	via Salvatore Calenda, 6	Salerno
G. Magnaghi	viale Romagnosi, 7	Salsomaggiore Terme
San Pellegrino Terme	viale della Vittoria, 6	San Pellegrino Terme

Intitolazione	Indirizzo	Città
Aldo Moro	via Villa Anna	Santa Cesarea Terme
Sassari	scala di Giocca	Sassari
A. Panzini	via Capanna, 62/A	Senigallia
Soverato	via Carlo Almirante	Soverato
Spoleto	via Del Seminario, 4	Spoleto
E. Maggia	viale Regina, 3	Stresa
San Benedetto del Tronto	viale Europa, 58 (Porto d'Ascoli)	San Benedetto del Tronto
Taggia	via Lungomare, 141	Taggia
Teano	viale Ferrovia	Teano
Giuseppina Colombatto	via Gorizia, 7	Torino
Trivero	via Regione Caulera	Trivero
G. Pastore *	via d'Adda, 133	Varallo
Vibo Valentia	piazza Garibaldi, 9	Vibo Valentia
F. De Gennaro	via S. Maria del Toro	vico Equense
E. Mattei	località Macchia di Mauro	Vieste
G. Marchitelli	via Roma, 18	Villa S. Maria

Visto: *il Ministro della pubblica istruzione*
GALLONI

TABELLA *B*

ISTITUTI PROFESSIONALI PER IL COMMERCIO

Intitolazione	Indirizzo	Città
Francesco Torre	Corso Divisione Acqui, 88	Acqui Terme
I.P.C. Adria	via S. Francesco, 33	Adria
I.P.C. Alba	via Balbo, 8	Alba
N. Garrone	via Della Stella, 6	Albano Laziale
G. Migliara	via Faà di Bruno, 87	Alessandria
Altamura	via Zara, 29	Altamura
Axel Munthe	viale Axel Munthe, 4	Anacapri
F. Podesti	via Della Montagnola	Ancona
Andria	via Milano, 2	Andria
M. Colonna	via Filibek, 2	Anzio
G. Vasari	via Vittorio Veneto, 176	Arezzo
A. Ceci	Corso Mazzini, 90	Ascoli Piceno
Quintino Sella	via Giobert, 2	Asti
S. Scoca	via Baccanico	Avellino
N. Tridente	via A. Garibaldi, 25	Bari
N. Garrone	via F. d'Aragona, 100	Barletta
G. A. Remondini	via Travettone	Bassano del Grappa
T. Catullo	via Loreto, 13	Belluno
Marco Polo	viale degli Atlantici, 17	Benevento
Galli	via Gavazzeni, 37	Bergamo
Manfredi	vicolo Bolognetti, 8	Bologna
Aldrovandi	via Muratori, 1	Bologna
Bovalino	via Clafapetra	Bovalino
Bra	via Craveri, 8	Bra
Breno	via R. Putelli, 2	Breno
Brescia	via Comboni, 6	Brescia
Brindisi	via Nicola Brandi	Brindisi
Sibilla Alerano	via Torino	Busto Arsizio
D.A. Azuni	Scalette S. Sepolcro, 4	Cagliari
V. Cuoco	via Ciccaglione, 22	Campobasso
Carmiano	via De Gasperis, 84	Carmiano
Luigi Einaudi	via P. Tacca, 19-*bis*	Carrara
R. Jaffe	via Gonzaga, 19	Casale Monferrato
E. Mattei	via L. Settembrini, 12	Caserta
Castelfiorentino	via Duca d'Aosta	Castelfiorentino
Rosselli	via G. Rizzeti, 10	Castelfranco Veneto
M. Perrone	via Spineto Montecamplo	Castellaneta
U. Sorace Maresca	via Cardatori	Catanzaro
Cava De' Tirreni	via Carlo Santoro, 18	Cava De' Tirreni
C. Colombo	via Montesanto, 1	Cecina
Cerveteri	via Pelagalli, 89	Cerveteri
C. Macrelli	viale Dello Stadio, 111	Cesena
Enrico Medi	viale Montessori, 4	Chiaravalle
Caboto	piazza N. S. Dell'Orto, 2	Chiavari
T. D'Oria	via Battitore, 84	Ciriè
Città di Castello	via A. Bologni	Città di Castello
B. Croce	viale Adige	Civitavecchia
G. Pessina	via Milano, 182	Como
Conegliano	via Zamboni, 1	Conegliano
Corato	via Andria, 38	Corato
Mancini	via dell'Autostazione	Cosenza
Crema	piazza Trento e Trieste, 4	Crema
L. Einaudi	B. Bissolati, 96	Cremona
Crotone	via Cutro	Crotone
S. Grandis	via C. Emanuele III, 6	Cuneo
Desenzano del Garda	via Carducci, 4	Desenzano del Garda
A. G. Càsula	via A. Gramsci, 48	Desulo
L. Luzzatti	via Rinascita, 4	Dolo
Eboli	via Pescara, *A*/10	Eboli
Empoli	via Fabiani, 6	Empoli
A. Di Savoia Duca d'Aosta	via Stazie Bragadine	Este
Dionigi Strocchi	via Medaglie d'Oro, 92	Faenza
A. Olivetti	via Nolfi 37/*A*	Fano
Luigi Einaudi	via Savonarola, 32	Ferrara
E. Peruzzi	via Lamarmora, 20	Firenze
F. Sassetti	via Garibaldi, 7	Firenze
G. Da Verrazzano	viale U. Bassi, 29	Firenze
L. Einaudi	via A. Volta	Foggia
Foligno	via B. Cairoli, 69	Foligno
I. Olivetti	via A. Gramsci, 42	Forlì
M. Pantaleoni	via B. Pastorino, 27	Frascati
L. Angeloni	viale Roma, 69	Frosinone
Fucecchio	viale A. Gramsci, 7	Fucecchio
Galatone	via Corsieri, 14	Galatone
Sibilla Aleramo	via Bottini, 3	Gallarate
Baliano	piazza Manzoni, 1	Genova
Ruffini	via XX Settembre, 15	Genova
Bertani	viale G. Bottaro, 3	Genova
U. Vivaldi	via A. Casotti, 11	Genova Nervi
G. Casaregis	via N.P. Daste, 3	Genova Sampierdarena
Gesualdo		Gesualdo
G. Minzoni	via San Vito, 67	Giuliano in Campania
Gorizia	via Gabrizio, 36/38	Gorizia
I. Cankar (lingua slovena)	via Alviano, 18	Gorizia

Intitolazione	Indirizzo	Città
L. Einaudi	via Saffi, 17	Grosseto
Castore Durante	viale Don Bosco, 80	Gualdo Tadino
Cassiano Da Imola	via Fratelli Bandiera, 21	Imola
Imperia	piazza U. Calvi, 1	Imperia
G. Jervis	via S. Nazario, 24	Ivrea
Jesolo E. Cornaro	via Levantina, 128	Jesolo
L. Einaudi	via Lamarmora, 32	La Spezia
Lamezia Terme	via L. Da Vinci	Lamezia Terme
P. De Giorgio	via G. Finamore, 31	Lanciano
L. Einaudi	via Cicerone, 114	Latina
Mattei	zona Tempio	Latisana
Lauria	piazza San Severino, 5	Lauria
L. Scarambone	via R. Caracciolo, 30	Lecce
C. Colombo	via S. Gaetano, 25	Livorno
L. Einaudi	piazza Castello, 1	Lodi
L. Einaudi	via della Cavallerizza, 12	Lucca
Lugo	via Lumagni, 8	Lugo
I. Bonomi	via Scarsellini, 2	Mantova
Maratea	via A. Mandarini, 21	Maratea
Marsciano	via Togliatti, 1	Marsciano
Martina Franca	via Palazzo Ducale	Martina Franca
Massa	via XXVII Aprile, 22	Massa
L. Milani	via Como, 1	Meda
Bertarelli	corso di Porta Romana, 110	Milano
Frisi	via Otranto-Cittadini	Milano
Lombardini	via Mercalli, 21	Milano
Marignoni	via Melzi d'Eril, 9	Milano
Cavalieri	via Olona, 14	Milano
Mazzini	corso di Porta Vicentina, 1	Milano
Oriani	via Zante, 34	Milano
Stendhal	via Circo, 4	Milano
via Demostene	via Demostene, 40	Milano
C. Cattaneo	via degli Schiocchi, 110	Modena
A. Di Savoia	lungomare M. Colonna, 5	Molfetta
Mondovì	via Cuneo, 1	Mondovì
Monterotondo	piazza S. M. delle Grazie, 1	Monterotondo
Aldo Moro	via S. Martino, 48	Montesarchio
Raffaello Magiotti	via G. Galilei	Montevarchi
A. Olivetti	via Lecco, 12	Monza
Alcide De Gasperi	via XXV Luglio, 127	Morciano di Romagna
P. Sella	via Mongiachero, 55	Mosso Santa Maria
Caracciolo	via S. Maria Antesaecula, 5	Napoli
De Sanctis	piazza S. Maria in Portico	Napoli
Vittorio Veneto	salita Pontecorvo, 72	Napoli
Fortunato	via Acitillo, 57	Napoli
S. Rosa	piazza Cavour, 25	Napoli
Miano	via Janfolla, 315 località M	Napoli
Nocera Inferiore	via G. Cucci	Nocera Inferiore
Nilla	via Madonna delle Grazie, 1	Nola
G. Ravizza	Baluardo Massimo D'Azeglio	Novara
G. Boccardo	viale A. Saffi, 47	Novi Ligure
Orbetello	via Carducci, 5	Orbetello

Intitolazione	Indirizzo	Città
Oriolo	via P. Toscani	Oriolo Calabro
Orta Nova	via 2 Giugno	Orta Nova
G. Greggiati	piazza C. Nepote	Ostiglia
L. Da Vinci	via S. Giovanni di Verdara, 3	Padova
Palazzol 90	via Galignani, 28	Palazzolo sull'Oglio
Paola	Rione Colonne	Paola
P. Giordani	via Martiri della Libertà, 1	Parma
L. Cossa	via A. Volta, 31	Pavia
Perugia	via Pievaiola	Perugia
G. Branca	strada delle Marche	Pesaro
F. P. Michetti	via A. Vespucci, 175	Pescara
Pescia	via Sismondi, 3	Pescia
A. Casali	via Piatti, 3	Piacenza
A. Ceccherelli	località San Rocco	Piombino
G. Matteotti	via I. Possenti, 18	Pisa
L. Einaudi	viale Pacinotti, 11	Pistoia
Polistena	via Stazione	Polistena
Pomigliano d'Arco	via Pratola Ponte	Pomigliano d'Arco
Ponte S. Pietro	piazzale S.S. Pietro e Paolo	Ponte S. Pietro
F. Flora	via G. Gozzi, 8	Pordenone
Portici	via Moretti, 80	Portici
L. Einaudi	piazza Marconi, 10	Portogruaro
Potenza	viale Marconi pal. Lorusso	Potenza
F. Datini	via Di Reggiana, 26	Prato
A. Olivetti	via Nino Bixio, 25	Ravenna
Reggio Calabria	via Pio XI	Reggio Calabria
F. Re	via Filippo Re, 2	Reggio Emilia
A. Olivetti	via Dei Martiri, 20	Rho
N. Strampelli	via S. Francesco, 10	Rieti
L. Einaudi	corso d'Augusto, 237	Rimini
T. Confalonieri	via B.M. De Matthias, 5	Roma
P. Della Valle	viale Manzoni, 47	Roma
L. Einaudi	via S. Maria delle Fornaci	Roma
F. Ferrara	via Caposile, 1	Roma
N. Garrone	via Campania, 63	Roma
P. Metastasio	piazza della Maddalena, 53	Roma
Moneta	via Diana, 35	Roma
Morosini	via Federico Borromeo, 67	Roma
A. Vespucci	via dell'Olmata, 6	Roma
F. Cesi	via Valnerina, 4	Roma
G. Romano	via della Paglia, 50	Roma
G. Zappa	via dell'Idroscalo, 88	Roma Lido
Acilia	via di Saponara, 150	Roma - Acilia
I.P.C. Rovigo	via De Gasperi, 17	Rovigo
Salerno	via E. Moscati, 4	Salerno
S. Pellico	via della Croce, 54/A	Saluzzo
L. Einaudi	via C. Poerio, 142	San Giovanni Rotondo
Sanremo	corso Cavallotti, 92	Sanremo
G. Marconi	via Roma, 7	Santa Margherita Ligure
Sant'Elpidio a Mare	corso Baccio, 25	Sant'Elpidio a Mare
Giovanni XXIII	via De Carolis, 6	Sassari
Savigliano	corso Roma, 70	Savigliano
G. Mazzini	piazza Chabrol, 1	Savona
E. Falck	via Balilla, 50	Sesto San Giovanni

Intitolazione	Indirizzo	Città
G. Caselli	via Roma, 67	Siena
F. Besta	via Tonale, loc. Campus	Sondrio
L. Einaudi	viale S. Domenico, 5/A	Sora
F. S. Nitti	via T. D'Aquino, 33	Taranto
Teramo	via F. Bernabei, 2	Teramo
A. Casagrande	piazzale Don Bosco, 3	Terni
A. Filosi	via Roma, 136	Terracina
J. Linussio	via Aldo Moro, 34	Tolmezzo
Giulio	via G. Bidone, 11	Torino
Lagrange	via Genè, 14	Torino
Boselli	via Montecuccoli, 12	Torino
Bosso	via Meucci, 9	Torino
G. Giolitti	via Alassio, 20	Torino
A. Graziani	via Sepolcri, 10	Torre Annunziata
F. Degni	via Circonvallazione, 44	Torre del Greco
D. Carbone	via Galilei, 1	Tortona
G. Bovio	via C. Lambertini, 26	Trani
Zenale e Butinone	viale M. Merisio, 14	Treviglio
F. Besta	borgo Cavour, 33	Treviso
Scipione De Sandrinelli	via Pondares, 5	Trieste
Tropea	via Tondo, traversa VII	Tropea
B. Stringher	via Crispi, 6	Udine
L. Einaudi	via Rainoldi, 14	Varesè
A. Barbarigo	S. Provolo, 4704	Venezia
L. Luzzatti	via S. Trentin 3/F	Venezia-Mestre
A. Mozzoni	via Rieltà	Venezia-Mestre.
Venosa	via Madonna della Scala	Venosa
Ventimiglia	via Roma - Centro studi	Ventimiglia
Franzosini	via Caserme, 10	Verbania Pallanza
B. Lanino	via Verdi, 45	Vercelli
M. Sanmicheli	piazza Bernardi, 2	Verona
Enrico Fermi	via Segantini, 21	Verona
G. Marconi	via Mazzini, 22	Viareggio
Vibo Valentia	via S. Maria dell'Impero	Vibo Valentia
Almerico da Schio	via Cappellari	Vicenza
F. Castoldi	via Cairoli, 27	Vigevano
C. Anti	via Marconi, 3/A	Villafranca di Verona
F. Orioli	via Villanova	Viterbo
A. Maragliano	via Dante, 16	Voghera

Visto: *il Ministro della pubblica istruzione*
GALLONI

TABELLA *C*

ISTITUTI PROFESSIONALI FEMMINILI

Intitolazione	Indirizzo	Città
Acquaviva delle Fonti	via Pascoli, 19	Acquaviva delle Fonti
I.P.F. Andria	via De Anellis, 65	Andria
S. De Lilla	via Guido D'Orso, 9	Bari
Bergamo	via Nini Da Fano, 11	Bergamo
Rubbiani	via Marconi, 40	Bologna
Camillo Golgi	via S. Chiara, 50	Brescia
Via Luciano Manara	via Luciano Manara, 7	Brescia
Brindisi	via Galante	Brindisi
Cagliari	via E. D'Arborea, 10	Cagliari
Cassino	via Tommaso Piano, 24	Cassino
Via Friuli	via Friuli, 11 - loc. Tre VI	Castelfranco Veneto
Cesena	via Emilia Ponente, 680	Cesena
G. Severini	via S. Margherita, 53	Cortona
Cosenza	corso Mazzini, 16	Cosenza
Cotronei	via Laghi Silani	Cotronei
L. Tornabuoni	via S. Spirito, 39	Firenze
via Kassel	via Kassel, 18	Firenze
I.P.F.	viale Guidoni, 46	Firenze
Melozzo da Forlì	via Romanello da Forlì n. 6	Forlì
Frosinone	via Sacra Famiglia, 47	Frosinone
Galatina	via Montegrappa, 8	Galatina
A. De Pace	viale Marche, 19	Lecce
M. Civitali	via San Nicolao, 38	Lucca
I.P.F. Lucca	via Cavour, 287	Lucca
L'Aquila	via Sassa, 44	L'Aquila
Ivo Pannaggi	via Pietro Capuzzi 40	Macerata
Don Primo Mazzolari	via P. Frattini, 3	Mantova
Martina Franca	via Fogazzaro, 12	Martina Franca
Matera	via Dante, 84	Matera
C. Da Siena	viale Lombardia, 89	Milano
Milano II	via C. Baroni, 35	Milano
V. Amoretti	via Amoretti, 63	Milano
G. Deledda	via Ganaceto, 143	Modena
Lentini	via Palagianello	Mottola
Isabella d'Este	via G. Savarese, 60	Napoli
Nardò	via L. Da Vinci, 48	Nardò
I.P.F.		Nettuno
Oristano	vico Episcopio	Oristano
E. Usuelli Ruzza	via M. Sammicheli, 8	Padova
Sidoli I	viale Magenta, 13	Reggio Emilia
Sidoli II	via Canalina, 17	Reggio Emilia
Piero Gobetti	via Gaeta, 8	Roma
A. Diaz	via Acireale, 8	Roma
Da Feltre	largo G. Agnesi, 5	Roma
P.R. Giuliani	via dell'Olmata, 4	Roma
Virginia Woolf	circ/ne Casilina, 119	Roma
V. Stendhal	via Cassia 1003	Roma
Via Dei Genovesi	via dei Genovesi, 30/C	Roma
J. Piaget	viale Nobiliore, 79/4	Roma
Roma	via Cannizzaro, 16	Roma
Salerno	via Urbano II	Salerno
Sava	via Roma	Sava
F. S. Cabrini	via D. Alighieri, 119	Taranto
Ada Gobetti Marchesini	via Figlie Militari, 25	Torino
Vibo Valentia	via San Ruba	Vibo Valentia
B. Montagna	via San Lorenzo, 2	Vicenza

Visto: *il Ministro della pubblica istruzione*
GALLONI

90A3421

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 luglio 1990.

Istituzione della commissione di garanzia per l'attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146, sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, che al comma 1 istituisce una commissione di garanzia dell'attuazione della legge stessa;

Visto il successivo comma 2, secondo il quale i componenti di detta commissione sono scelti, su designazione dei Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, tra esperti in materia di diritto costituzionale, di diritto del lavoro e di relazioni industriali, e nominati con decreto del Presidente della Repubblica;

Viste le designazioni fatte congiuntamente dai predetti Presidenti;

Decreta:

La commissione di garanzia dell'attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146, è così composta:

Aris Accornero, professore di sociologia industriale presso il dipartimento di sociologia dell'Università «La Sapienza» di Roma;

Sabino Cassese, ordinario di diritto amministrativo presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università «La Sapienza» di Roma;

Antonio D'Atena, odinario di diritto regionale e degli enti locali presso la facoltà di giurisprudenza della seconda Università di Roma;

Edoardo Ghera, ordinario di diritto del lavoro presso la facoltà di scienze politiche dell'Università «La Sapienza» di Roma;

Mario Grandi, ordinario di diritto del lavoro e direttore del dipartimento discipline giuridiche dell'economia e dell'azienda presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna;

Gian Carlo Perone, ordinario di diritto del lavoro presso la facoltà di giurisprudenza della seconda Università di Roma;

Umberto Romagnoli, ordinario di diritto del lavoro presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Bologna;

Giuseppe Suppiej, ordinario di diritto del lavoro presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Padova;

Tiziano Treu, ordinario di diritto del lavoro presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università cattolica di Milano.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 17 luglio 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1990
Registro n. 11 Presidenza, foglio n. 68

90A3590

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 28 marzo 1990.

Dichiarazione dell'insussistenza della condizione di reciprocità fra lo Stato italiano e la Repubblica dello Zaire, ai fini della necessità dell'autorizzazione per il compimento di atti esecutivi sui beni dello Stato estero esistenti in Italia.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la istanza dell'ambasciata in Italia della Repubblica dello Zaire, in data 17 gennaio 1990, con la quale si chiede la tutela della legge italiana a riguardo della procedura esecutiva iniziata nei confronti della istante da Belardinelli Teodolinda dinanzi alla pretura di Roma (n. 7815/88);

Visto il regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito in legge 15 luglio 1926, n. 1263;

Vista la nota n. 143/285, del Ministero degli affari esteri, in data 20 febbraio 1990, con la quale si comunica che nella Repubblica dello Zaire non risulta esistere «alcuna legge concernente atti esecutivi su beni mobili, navi, crediti etc. di uno Stato estero, che sia riconducibile alle previsioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621»;

Considerato che dalla stessa nota si desume la inesistenza di una prassi relativa a procedure esecutive su beni di Stati esteri;

Ritenuto, pertanto che, non sussiste fra la Repubblica italiana e la Repubblica dello Zaire la condizione di reciprocità richiesta dalla normativa sopra richiamata perché il Ministero di grazia e giustizia possa emettere un provvedimento con il quale si autorizzi o si neghi la prosecuzione di una procedura esecutiva nei confronti di uno Stato estero;

Decreta:

Fra la Repubblica italiana e la Repubblica dello Zaire non sussiste la condizione di reciprocità prevista dal regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1263.

Roma, 28 marzo 1990

Il Ministro: VASSALLI

90A3535

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 20 giugno 1989.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di un francobollo celebrativo delle elezioni del Parlamento europeo.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1988, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1989, fra l'altro, di francobolli celebrativi delle elezioni del Parlamento europeo;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1772 del 6 giugno 1989;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1989, un francobollo celebrativo delle elezioni del Parlamento europeo nel valore da L. 500 - ECU 0,31.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13 1/4 × 14; colori: quadricromia; tiratura: quattro milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta riproduce il bozzetto vincitore del concorso «I giovani incontrano l'Europa» e raffigura un albero con dodici stelle le cui radici poggiano sulla carta d'Europa.

Completano il francobollo la legenda «ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO», la scritta «ITALIA» ed il valore espresso in lire «500» ed in «ECU 0,31».

Sul francobollo è riportata l'indicazione della classe elementare che ha elaborato il bozzetto: «CLASSE 3ª C SCUOLA ELEMENTARE G. CARDUCCI - LEGNANO».

Il presente decreto sara inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 1989

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

p. *Il Ministro del tesoro*
RUBBI

Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1990
Registro n. 25 Poste, foglio n. 268

90A3491

DECRETO 3 novembre 1989

Determinazione del valore e delle caratteristiche di due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Il Santo Natale», dedicati ad Antonio Allegri detto il Correggio.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1973, con il quale è stata riconosciuta l'opportunità di emettere, fra l'altro, a partire dal 1973, francobolli ordinari, da realizzare nel corso di più anni, aventi come tematica «Il Santo Natale»;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1988, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1989, fra l'altro, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare due francobolli ad Antonio Allegri detto il Correggio;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1784 del 24 ottobre 1989;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 1989, due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Il Santo Natale», dedicati ad Antonio Allegri detto il Correggio, ciascuno nel valore di L. 500.

Detti francobolli sono stampati su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 28 × 36; dentellatura: 13 1/4 × 14; colori: quadricromia; tiratura: quattro milioni di esemplari per ciascun francobollo; foglio: cinquanta esemplari (venticinque dittici).

Le vignette sono composte a dittico e ciascuna riproduce un particolare dell'«Adorazione dei Magi» (Correggio - Milano, Museo Brera).

Sui due francobolli figurano le legende «NATALE 1989» e «CORREGGIO», le date «1489» e «1534», la scritta «ITALIA» ed il valore «500».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 1989

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

p. *Il Ministro del tesoro*
RUBBI

Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1990
Registro n. 25 Poste, foglio n. 301

90A3492

DECRETO 18 dicembre 1989.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Lo sport italiano», dedicato ai campionati mondiali di calcio.

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1986, con il quale è stata autorizzata l'emissione, fra l'altro, a partire dal 1987, di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, aventi come tematica «Lo sport italiano»;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1988, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1989, fra l'altro, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare il francobollo della serie in parola, da emettere nel 1989, ai campionati mondiali di calcio;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1787 del 21 novembre 1989;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1989, un francobollo ordinario nel valore di L. 450, appartenente alla serie tematica «Lo sport italiano», dedicato ai campionati mondiali di calcio.

Il francobollo è stampato in calcografia combinata a doppia impressione, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13 1/4 × 14; colori: policromia; tiratura: quattro milioni di esemplari; foglio: trenta esemplari.

La vignetta riproduce il monumento realizzato per «Italia '90», dal maestro Mario Ceroli, sovraimpresso ad un fondino rosso, bianco e verde, raffigurante un campo di calcio stilizzato.

Completano il francobollo la legenda «CAMPIONATI MONDIALI DI CALCIO», la scritta «ITALIA» ed il valore «450».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 1989

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

p. *Il Ministro del tesoro*
RUBBI

Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1990
Registro n. 25 Poste, foglio n. 311

90A3493

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 14 giugno 1990.

Approvazione di un contenitore idoneo a trasportare fino a 500 detonatori da mina assieme ad esplosivi di altra categoria.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 15 febbraio 1985 col quale si modifica il n. 6 - Capitolo II - dell'allegato *C* del regolamento per la esecuzione del testo unico legge Pubblica Sicurezza.

Vista l'istanza con la quale la società Eur. Ind. Ex., con sede in Roma, chiede la dichiarazione di «tipo approvato» per un contenitore di progettazione idoneo a trasportare fino a 500 detonatori da mina assieme ad esplosivi di altra categoria;

Visto l'esito favorevole delle prove tecniche;

Sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili nella seduta n. 7/2145 del 19 aprile 1990;

Decreta:

Il contenitore fabbricato dalla società Eur. Ind. Ex. atto a trasportare fino a 500 detonatori da mina è dichiarato di «tipo approvato» alle seguenti condizioni:

a) che il contenitore corrisponda alle misure dimensionali, nonché alle caratteristiche strutturali di cui ai disegni costruttivi ed alla relazione tecnica depositati presso il Ministero dell'interno all'atto della presentazione della domanda ed allegati in copia al presente decreto;

b) che ogni contenitore risulti registrato dal fabbricante con la indicazione del numero progressivo di fabbricazione e la data delle revisioni periodiche che devono essere eseguite ogni cinque anni per accertarne l'integrità;

c) che su ogni contenitore risulti indicato a mezzo di apposita targhetta metallica apposta in modo ben visibile, indelebile e non asportabile, il nome del fabbricante, il numero progressivo e gli estremi del decreto di approvazione. I dati di cui sopra dovranno risultare, unitamente alla indicazione dell'utilizzatore intestatario della licenza di trasporto ed alle date delle revisioni effettuate, su apposito «libretto» che dovrà accompagnare in ogni trasporto il contenitore stesso;

d) che i detonatori siano sistemati nel contenitore dopo essere stati immobilizzati negli appositi vassoi. Che su ogni ripiano del contenitore sia sempre collocato un vassoio, sia esso atto al trasporto di nove scatole da dieci detonatori a miccia oppure atto a contenere cento detonatori elettrici;

e) che il contenitore venga saldamente fissato con bulloni al pianale dell'autocarro ed alla parte posteriore della cabina di pilotaggio dal lato opposto a quello in cui è posizionato il serbatoio del carburante ed in modo che lo sportello si apra sul fianco dell'autocarro. La chiusura deve essere assicurata da idoneo lucchetto.

Roma, 14 giugno 1990

p. *Il Ministro:* RUFFINO

EUR.IND.EX. srl

CONTENITORE DI DETONATORI

PIANTA (FIG. 1)

EUR.IND.EX. srl

CONTENITORE PER DETONATORI

PROSPETTO (FIG. 2)

EUR.IND.EX. srl

CONTENITORE PER DETONATORI

EUR.IND.EX srl

CONTENITORE PER DETONATORI

SEZIONE B-B (FIG. 4)

EUR.IND.EX. srl

CONTENITORE PER DETONATORI

CASSETTO PER DETONATORI COMUNI E RELAIS

PIANTA (FIG. 5)

SEZIONE (FIG. 5)

EUR.IND.EX.

CONTENITORE PER DETONATORI

CASSETTO PER DETONATORI ELETTRICI

PIANTA (FIG. 6)

SEZIONE (FIG. 6)

DECRETO 24 luglio 1990, n. 237.

Regolamento per l'attuazione dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in materia di prima assistenza ai richiedenti lo *status* di rifugiato.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 luglio 1954, n. 722, di ratifica della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, relativa allo *status* dei rifugiati;

Visto l'articolo 1, commi 7 e 8 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, in materia di riconoscimento dello *status* di rifugiato;

Ritenuta la necessità, ai sensi dell'art. 1, comma 8, della richiamata legge 28 febbraio 1990, n. 39, di definire la misura e le modalità di erogazione del contributo di prima assistenza ai richiedenti lo *status* di rifugiato;

Visti l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare la avvenuta comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dello schema del presente decreto;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso all'adunanza generale del 28 giugno 1990;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Fino alla emanazione di una nuova disciplina dell'assistenza in materia di rifugiati, ai richiedenti lo *status* di rifugiato privi di mezzi di sussistenza o di ospitalità in Italia è concesso un contributo giornaliero di prima assistenza di lire venticinquemila, limitatamente al periodo in cui sussiste lo stato di indigenza. In ogni caso la durata del contributo non potrà essere superiore a quarantacinque giorni.

2. Il titolo al contributo cessa il giorno in cui viene comunicata al richiedente la deliberazione sulla domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato emessa dalla commissione di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136.

3. Coloro che hanno conseguito lo *status* di rifugiato fruiscono, ai sensi dell'art. 23 della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, dello stesso trattamento assistenziale riservato ai cittadini italiani.

Art. 2.

1. Il contributo viene erogato in ratei quindicinali anticipati. Qualora il titolo al contributo venga meno per effetto del provvedimento di cui all'art. 1, comma 2, le somme già pagate non sono soggette a rimborso.

Art. 3.

1. La domanda, in carta libera, diretta al conseguimento del contributo di prima assistenza va presentata dal richiedente lo *status* di rifugiato ad un ufficio di polizia situato nel comune nel quale ha eletto il proprio domicilio.

2. L'ufficio di polizia trasmette tempestivamente la domanda, corredata di attestazione inerente l'accertamento dei requisiti soggettivi di cui all'art. 1, alla prefettura competente per territorio, che provvede sulla domanda medesima.

3. Ove il richiedente sia avviato presso uno dei centri di prima accoglienza di cui all'art. 11, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, viene sospesa l'erogazione del contributo di cui al presente decreto.

4. Dell'esito della domanda la prefettura dà comunicazione all'interessato e trasmette gli estremi del provvedimento adottato al Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi civili.

Art. 4.

1. Per la riscossione dei ratei di contributo il richiedente deve presentarsi alla tesoreria provinciale competente per territorio munito di valido documento di identificazione; qualora ne sia sprovvisto, potrà richiedere il rilascio della carta di identità al comune del luogo prescelto come domicilio, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del citato decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

Art. 5.

1. Avverso il provvedimento di diniego del contributo di prima assistenza l'interessato può presentare ricorso in carta libera, entro trenta giorni dalla notifica, al Ministro dell'interno.

Art. 6.

1. Le prefetture presentano semestralmente al Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi civili, il piano di fabbisogno occorrente per l'erogazione dei contributi di cui al presente decreto.

2. Il Ministero dell'interno provvede, nei limiti di autorizzazione di spesa di cui al comma 9 dell'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, a ripartire i fondi disponibili tra i piani di cui al comma 1, accreditando le relative quote alle prefetture.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 24 luglio 1990

Il Ministro dell'interno
GAVA

Il Ministro del tesoro
CARLI

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1990
Registro n. 48 Interno, foglio n. 141

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dei commi 7 e 8 dell'art. 1 del D.L. n. 416/1989 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato) è il seguente:

«7. Fino alla emanazione della nuova disciplina dell'assistenza in materia di rifugiati, in sostituzione di ogni altra forma di intervento di prima assistenza prevista dalla normativa vigente, nei limiti delle disponibilità iscritte per lo scopo nel bilancio dello Stato, il Ministero dell'interno è autorizzato a concedere, ai richiedenti lo *status* di rifugiato che abbiano fatto ingresso in Italia dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, un contributo di prima assistenza per un periodo non superiore a quarantacinque giorni. Tale contributo viene corrisposto, a domanda, ai richiedenti di cui al comma 5 che risultino privi di mezzi di sussistenza o di ospitalità in Italia.

8. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite la misura e le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 7».

Per maggior chiarezza si riporta il testo anche dei commi 3, 4 e 5 del sopracitato art. 1:

«3. Agli stranieri extraeuropei «sotto mandato» dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) alla data del 31 dicembre 1989 è riconosciuto, su domanda da presentare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Ministro dell'interno, lo *status* di rifugiato. Tale riconoscimento non comporta l'erogazione dell'assistenza».

«4. Non è consentito l'ingresso nel territorio dello Stato dello straniero che intende chiedere il riconoscimento dello *status* di rifugiato quando, da riscontri obiettivi da parte della polizia di frontiera, risulti che il richiedente:

a) sia stato già riconosciuto rifugiato in altro Stato. In ogni caso non è consentito il respingimento verso uno degli Stati di cui all'articolo 7, comma 10;

b) provenga da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla convezione di Ginevra, nel quale abbia trascorso un periodo di soggiorno non considerandosi tale il tempo necessario per il transito del relativo territorio sino alla frontiera italiana. In ogni caso non è consentito il respingimento verso uno degli Stati di cui all'articolo 7, comma 10;

c) si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo *F*, della convenzione di Ginevra;

d) sia stato condannato in Italia per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero risulti appartenere ad associazioni di tipo mafioso o dedite al traffico degli stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche».

«5. Salvo quanto previsto dal comma 3, lo straniero che intende entrare nel territorio dello Stato per essere riconosciuto rifugiato deve rivolgere istanza motivata e, in quanto possibile, documentata all'ufficio di polizia di frontiera. Qualora si tratti di minori non accompagnati, viene data comunicazione della domanda al tribunale dei minori competente per territorio ai fini della adozione dei provvedimenti di competenza. Qualora non ricorrano le ipotesi di cui al comma 4, lo straniero elegge domicilio nel territorio dello Stato. Il questore territorialmente competente rilascia, dietro richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della procedura di riconoscimento».

— Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 136/1990 (Regolamento per l'attuazione dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in materia di riconoscimento dello *status* di rifugiato) è il seguente:

«Art. 2. — 1. La Commissione centrale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta congiunta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri. Essa è presieduta da un prefetto ed è composta da un funzionario dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un funzionario del Ministero degli affari esteri con qualifica non inferiore a consigliere di legazione, da due funzionari del Ministero dell'interno, di cui uno appartenente al Dipartimento della pubblica sicurezza ed uno alla Direzione generale dei servizi civili, con qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparata. Alle riunioni della Commissione partecipa, con funzioni consultive, un rappresentante del Delegato in Italia dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati.

2. Con i criteri di cui al comma 1 il Presidente del Consiglio dei Ministri può costituire più sezioni anche per aree geografiche di provenienza dei richiedenti il riconoscimento.

3. Nell'ipotesi in cui siano state costituite più sezioni, è istituito altresì un consiglio di presidenza composto dai presidenti delle singole sezioni e presieduto dal presidente della prima sezione.

4. Il consiglio di presidenza fissa le direttive e i criteri di massima per le attività delle sezioni.

5. Ciascuna amministrazione interessata designa un supplente per ogni componente spettantele nella Commissione e nelle sezioni».

— Il testo dell'art. 23 della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 è il seguente:

«Article 23 *(Assistance publique)*. — Les Etats Contractants accorderont aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire le même traitement en matière d'assistance et de secours publics qu'à leurs nationaux».

Nota all'art. 3:

— Il testo del comma 3 dell'art. 11 del D.L. n. 416/1989 è il seguente:

«3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede alla erogazione di contributi alle regioni che predispongono, in collaborazione con i comuni di maggiore insediamento, programmi per la realizzazione di centri di prima accoglienza e di servizi per gli stranieri immigrati, gli esuli ed i loro familiari».

Nota all'art. 4:

— Il testo del comma 3 dell'art. 6 del D.L. n. 416/1989 è il seguente:

«3. La carta d'identità, di validità limitata al territorio nazionale e alla durata del permesso di soggiorno, è rilasciata agli stranieri che hanno ottenuto l'iscrizione anagrafica di cui al comma 1 su apposito modello approvato con decreto del Ministro dell'interno».

Per maggior chiarezza si riporta il testo anche dei commi 1 e 2 dell'art. 6 sopracitato:

«Art. 6 *(Iscrizione anagrafica)*. — 1. Gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno hanno diritto all'iscrizione anagrafica presso il comune di residenza secondo le norme in vigore per i cittadini italiani.

2. I sindaci annotano l'iscrizione o la variazione anagrafica sul permesso di soggiorno e ne danno comunicazione, entro dieci giorni, alla questura della provincia».

Nota all'art. 6:

— Il testo del comma 9 dell'art. 1 del D.L. n. 416/1989 è il seguente:

«9. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 2 e 7 valutato rispettivamente in lre 3.000 milioni ed in lire 67.500 milioni in ragione di anno per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede, quanto a lire 20.000 milioni, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4239 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi e, quanto a lire 50.500 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi in favore dei lavoratori immigrati". All'eventuale maggiore onere si provvede sulla base di una nuova specifica autorizzazione legislativa».

Per maggiore chiarezza si riporta il testo anche dei commi 1 e 2 dell'art. 1 sopracitato; per il testo del comma 7 v. nelle note alle premesse:

«Art. 1 *(Rifugiati)*. — 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano nell'ordinamento interno gli effetti della dichiarazione di limitazione geografica e delle riserve di cui agli articoli 17 e 18 della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, poste dall'Italia all'atto della sottoscrizione della convenzione stessa. Il Governo provvede agli adempimenti necessari per il formale ritiro di tale limitazione e di tali riserve.

2. Al fine di garantire l'efficace attuazione della norma di cui al comma 1, il Governo provvede ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, a riordinare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi e le procedure per l'esame delle richieste di riconoscimento dello *status* di rifugiato, nel rispetto di quanto disposto nel comma 1».

90G0271

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 29 maggio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di agraria del 14 marzo 1989, con la quale è stata approvata la proposta di istituzione della scuola diretta a fini speciali in valutazione qualitativa della carne;

Vista la delibera del senato accademico del 4 maggio 1989;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'11 maggio 1989;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 28 febbraio 1990 in merito all'istituzione della scuola diretta a fini speciali in valutazione qualitativa della carne;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è modificato come segue:

Articolo unico

Nell'art. 552 della normativa generale delle scuole dirette a fini speciali all'elenco delle scuole istituite presso l'Università cattolica del Sacro Cuore è aggiunta la scuola in valutazione qualitativa della carne. Con il titolo XIX, dopo l'art. 707 e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione della scuola in valutazione qualitativa della carne.

Scuola in valutazione qualitativa della carne

Art. 708. — È istituita una scuola diretta a fini speciali in «valutazione qualitativa della carne» presso l'Università cattolica del Sacro Cuore. La scuola ha il compito di preparare personale con competenze nelle tecniche di valutazione delle caratteristiche qualitative della carne. La scuola rilascia il diploma in «valutazione qualitativa della carne».

Art. 709. — La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture disponibili la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinati in venti per ciascun anno di corso e per un totale di quaranta studenti.

Art. 710. — Concorre alla costituzione della scuola la facoltà di agraria cui afferiscono gli insegnamenti di cui all'art. 711.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 711. — Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti (annuali o semestrali, come per ciascuno indicato):

1° Anno:

1) fisioclimatologia (semestrale);

2) istituzioni di anatomia degli animali in produzione zootecnica (semestrale);

3) istituzioni di igiene e profilassi degli allevamenti (semestrale);

4) istituzioni di miglioramento genetico (semestrale);

5) istituzioni di nutrizione e alimentazione (semestrale);

6) tecnica di macellazione (semestrale);

7) tecnica di produzione della carne nei non ruminanti (annuale);

8) tecnica di produzione della carne nei ruminanti (annuale).

2° Anno:

1) biochimismo «post mortem» della carne (semestrale);

2) elementi di legislazione (semestrale);

3) igiene e microbiologia della carne (semestrale);

4) istituzioni di biochimica (semestrale);

5) metodi di valutazione delle caratteristiche chimiche della carne (semestrale);

6) metodi di valutazione delle caratteristiche reologiche e colorimetriche della carne (semestrale);

7) metodi di valutazione della carcassa degli animali in produzione zootecnica (semestrale);

8) tecnica di commercializzazione della carne (semestrale);

9) tecnica di conservazione della carne (semestrale);

10) tecnica di preparazione della carne per la vendita (semestrale).

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Art. 712. — L'attività pratica comporta esercitazioni sulla materia trattata nel corso e attività sperimentali.

Art. 713. — Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, consiste in periodi di permanenza presso complessi industriali per la macellazione degli animali e per la lavorazione della carne e ha la durata di duecentocinquanta ore.

Art. 714. — La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico è obbligatoria. Gli esami annuali e di tirocinio pratico si svolgono alla presenza di una commissione composta secondo le disposizioni universitarie vigenti.

Art. 715. — L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione, di fronte ad una commissione designata dal consiglio della scuola e composta secondo le norme universitarie vigenti, di un elaborato predisposto durante il tirocinio e relativo all'attività svolta.

Art. 716. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra-universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 29 maggio 1990

Il rettore: BAUSOLA

90A3476

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 20 giugno 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989 con cui, previo parere del Consiglio universitario nazionale è stato approvato il piano di sviluppo dell'Università per gli anni 1986-90, che per l'Università di Bologna prevede, fra l'altro, con sede in Forlì il corso di laurea in scienze politiche ad indirizzo politico-internazionale;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la tabella IV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1968, n. 1189, relativa all'ordinamento didattico della facoltà di scienze politiche;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dall'autorità accademiche dell'Università di Bologna;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale in data 27 febbraio 1990;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto rettorale n. 676 del 12 luglio 1989 è annullato.

Art. 2.

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

All'art. 49, relativo agli indirizzi di specializzazione della facoltà di scienze politiche, viene aggiunto:

e) politico-internazionale.

Dopo l'art. 54, con conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, è inserito l'ordinamento degli studi dell'indirizzo politico-internazionale come di seguito riportato:

Art. 55. — L'indirizzo politico-internazionale è articolato in undici unità di corso annuali o biennali e in due gruppi di ricerca, di cui uno di contenuto informatico. Oltre alle undici unità di corso lo studente dovrà seguire un ulteriore corso di inglese di durata annuale e superarne il relativo esame. Ogni anno il consiglio di facoltà sentito il consiglio di indirizzo rende obbligatori per tutti gli studenti dell'indirizzo un numero di corsi non superiori a sette da scegliersi fra quelli contenuti nell'elenco che segue:

Corsi dell'indirizzo politico-internazionale:

diritto internazionale pubblico;
teoria delle relazioni internazionali;
storia dell'Europa contemporanea;
scienza della politica (c.a.);
relazioni internazionali;
istituzioni politiche comparate;
studi strategici;
diritto comparato del lavoro;
diritto pubblico comparato;
diritto amministrativo comparato;
diritto delle comunità europee,
sistemi politici comparati (biennale);
organizzazione della pubblica amministrazione;
partiti politici e gruppi di pressione;
teoria dell'organizzazione,
teoria dello sviluppo politico;
sistemi giudiziari comparati;
politica internazionale;
analisi del funzionamento del potere legislativo;
sistemi sociali comparati;
sociologia dei Paesi in via di sviluppo;
sociologia dei processi culturali;
sociologia della famiglia e dell'educazione;
sociologia della salute;
sociologia delle relazioni internazionali;
sociologia economica e del lavoro;
sociologia delle comunità locali;
storia delle relazioni internazionali;
storia contemporanea (c.a.);
storia delle istituzioni e delle dottrine politiche;
storia del Nord America;
storia ed istituzioni dell'Europa orientale;
storia delle istituzioni economiche afroasiatiche;
storia delle istituzioni dei Paesi afroasiatici;
storia moderna e contemporanea della Chiesa e delle altre confessioni religiose;
storia dei rapporti economici internazionali;
economia e politica internazionale;
organizzazione finanziaria internazionale;
economia delle fonti di energia;
teoria dello sviluppo economico;
economia e finanza delle Comunità europee;
economia delle risorse naturali;
tecnica dei cambi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 20 giugno 1990

Il rettore: ROVERSI MONACO

90A3544

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati concernenti la presentazione di lettere credenziali da parte di ambasciatori di Stati esteri

Mercoledì 1° agosto 1990 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Ludmil Borissov Popov, ambasciatore della Repubblica popolare di Bulgaria, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 1° agosto 1990 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Jaime Marchan Romero, ambasciatore della Repubblica dell'Ecuador, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 1° agosto 1990 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Felleke Gedle-Giorgis, ambasciatore della Repubblica democratica popolare di Etiopia, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 1° agosto 1990 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Ossi Juhani Sunell, ambasciatore della Repubblica di Finlandia, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 1° agosto 1990 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Shinikiro Asao, ambasciatore del Giappone, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 1° agosto 1990 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Alvaro Jose Robelo Gonzalez, ambasciatore della Repubblica di Nicaragua, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 1° agosto 1990 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Boleslaw Michalek, ambasciatore della Repubblica di Polonia, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

90A3563

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente dell'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 giugno 1990 e con effetto dalla data di nomina al presidente dell'Istituto per studi, ricerche ed informazioni sul mercato agricolo (ISMEA) è stabilito un compenso annuo lordo di L. 67.500.000. L'importo del gettone di presenza a favore del presidente per la partecipazione alle sedute del consiglio di amministrazione è fissato in L. 100.000 lorde. Non è consentito il cumulo di più gettoni di presenza per una medesima giornata.

90A3581

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità di eventi calamitosi verificatesi nelle regioni Campania, Lazio e Umbria.

Con i decreti ministeriali emanati nelle date appresso indicate è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/81, la esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi riportati a fianco di ciascuna provincia:

Decreto ministeriale n. 90/00048 27 luglio 1990

REGIONE CAMPANIA

Per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni, strutture aziendali:

Napoli:

grandinate del 29 marzo 1990 nel territorio dei comuni di Cercola, Ercolano, Napoli, Pollena Trocchia, Portici, San Giorgio a Cremano, San Sebastiano al Vesuvio, Sant'Anastasia.

Decreto ministeriale n. 90/00041 27 luglio 1990

REGIONE LAZIO

Per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni, strutture aziendali:

Latina:

grandinate del 15 luglio 1989 nel territorio dei comuni di Sonnino;

Roma:

grandinate del 13 aprile 1989, del 17 luglio 1989 nel territorio dei comuni di San Gregorio da Sassola;

grandinate del 17 aprile 1989, del 18 aprile 1989, del 15 maggio 1989 nel territorio dei comuni di Cerveteri;

grandinate del 16 giugno 1989, del 19 giugno 1989 nel territorio dei comuni di Mentana, Monteflavio, Montelibretti, Monterotondo, Montorio Romano, Moricone, Nerola, Palombara Sabina, Sant'Angelo Romano;

grandinate del 13 luglio 1989 nel territorio dei comuni di Palestrina, Zagarolo;

grandinate del 26 luglio 1989 nel territorio dei comuni di Ciampino, Frascati, Grottaferrata, Marino, Roma;

tromba d'aria del 26 luglio 1989 nel territorio dei comuni di Marino, Roma.

Decreto ministeriale n. 90/00030 27 luglio 1990

REGIONE UMBRIA

Per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle strutture interaziendali, opere di bonifica:

Perugia:

piogge alluvionali dal 1° maggio 1989 al 30 giugno 1989 nel territorio dei comuni di Bettona, Bevagna, Campello sul Clitunno, Cannara, Castel Ritaldi, Città della Pieve, Collazzone, Corciano, Deruta, Gualdo Cattaneo, Magione, Marsciano, Montefalco, Paciano, Panicale, Perugia, Piegaro, Sellano, Spoleto, Todi, Trevi;

piogge alluvionali dal 24 giugno 1989 al 28 agosto 1989 nel territorio dei comuni di Costacciaro, Gubbio, Scheggia e Pascelupo;

piogge alluvionali dal 1° luglio 1989 al 2 settembre 1989 nel territorio dei comuni di Citerna, Città della Pieve, Città di Castello, Costacciaro, Montone, San Giustino, Umbertide;

Terni:

piogge alluvionali dal 1° maggio 1989 al 30 giugno 1989 nel territorio dei comuni di Acquasparta, Fabro, San Venanzo;

piogge alluvionali dal 1° luglio 1989 al 2 settembre 1989 nel territorio dei comuni di Alviano, Attigliano, Fabro, Ficulle, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecchio, Penna in Teverina, Terni.

Le regioni Campania, Lazio e Umbria ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi previste dalla legge n. 590 del 15 ottobre 1981, e successive modificazioni ed integrazioni.

90A3507

Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di modificazione del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Val d'Arbia».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Val d'Arbia», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 1° marzo 1986), propone la modifica del disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della poduzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Val d'Arbia»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Val d'Arbia» è riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino «Val d'Arbia» deve essere ottenuto dalle uve delle varietà dei vitigni presenti nell'ambito aziendale nelle proporzioni appresso indicate:

Trebbiano toscano e Malvasia del Chianti: dal 70 al 90%;
Chardonnay: dal 10 al 30%.

Possono concorrere alla produzione del «Val d'Arbia» le uve delle varietà dei vitigni a bacca bianca «raccomandati» o «autorizzati» della provincia di Siena con l'esclusione di tutti i vitigni aromatici, presenti nei vigneti, da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15% del totale delle viti.

I produttori iscritti all'albo che non hanno i vigneti adeguati alle caratteristiche di cui sopra hanno cinque anni di tempo per regolarizzare la loro posizione a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di modifica del disciplinare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1985.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve dei vini «Val d'Arbia» comprende in provincia di Siena l'intero territorio amministrativo del comune di Siena ed in parte quello dei comuni di Castellina in Chianti, Radda in Chianti, Gaiole in Chianti, Monteriggioni, Castelnuovo Berardenga, Sovicille, Asciano, Monteroni d'Arbia, Murlo, Buonconvento. Tale zona è delimitata come appresso indicato:

partendo dal punto di incontro fra i confini comunali di Montalcino, Murlo e Buonconvento, individuabile nel punto di incontro fra il torrente Crevolese e il fiume Ombrone, il limite segue, in direzione nord-est, il torrente Rigagliano — che costituiscono il confine comunale fra Buonconvento e Murlo — fino all'incontro con la strada per Murlo a quota 209; segue poi tale strada fino al punto di incontro con la strada per Grotti alto; indi la strada Grotti-Bagnaia fino al bivio per Mugnano, da dove segue quest'ultima strada fino a quota 263.

Da questa quota il limite segue la strada poderale che porta al podere il Moro, a quota 235, fino all'incontro con la comunale per Brucciano e proseguendo fino al punto in cui questa si immette sulla strada statale n. 223 di Paganico a quota 237. Da questo punto il limite prosegue lungo la strada statale n. 223 a Costalpino, ove incontra la strada statale n. 73 Senese Aretina, lungo la quale continua fino a Villa Agazzara, presso la quota 271.

Ripiega poi a nord lungo il fosso Alfino per seguirlo fino a raggiungere la strada che congiunge Belcaro con Montalbuccio; prosegue su questa strada fino al bivio a quota 351, imbocca successivamente la strada comunale che passando per Piazza e la Villa Belrigiuardo si incontra con la via Cassia (strada statale n. 2) presso il km 233. Da questo punto, ripiegando verso est, il limite prosegue lungo la via Cassia ed in località Fontebecci volge a nord lungo la Chiantigiana (strada statale n. 222) per raggiungere a Castellina in Chianti la strada statale n. 429.

Il limite continua poi dirigendosi verso nord-est, con la strada statale n. 429 fino al suo incontro il confine del comune di Radda in Chianti al km 24.

Da questo punto segue il limite del comune suddetto verso nord fino ad incontrare la località «Lucarelli» e quindi verso est lungo tutto il confine della provincia di Firenze sfiorando le località Casa al Sodo a quota 662, località Querce alla Fanciulla e ancora verso nord e nord-est toccando la frazione Badiaccia fino ad incontrare il confine della provincia di Arezzo il quale si identifica in direzione sud-est fino a quota 752.

Si identifica poi con la strada carreggiabile che sfiora le quote 772, 754 e 778, da dove prosegue lungo la strada che porta a S. Gusmè, fino a raggiungere la strada statale per Castelnuovo, seguendola fino al paese stesso.

Da qui il limite prosegue lungo la strada che da Castelnuovo conduce alla strada statale n. 73 Senese Aretina, fino all'incontro con quest'ultima; indi segue per breve tratto la Senese Aretina fino alla Croce di Carnesecca; e successivamente corre lungo la strada carreggiabile che, passando per Mucigliani, Vescona, Fontanelle, raggiunge la Pievina, ove si innesta sulla strada per Abbadia a Rofena e podere Cerreto. Da qui prosegue con la strada interpoderale o vicinale che sfiora i poteri S. Filippo, Ucinilla, Nebbina, Montéfermi, Poggiarello, San Giorgio, Sole, Casanova, Pieve a Sprenna, La Villa per raggiungere Serravalle sulla strada statale Cassia. Indi segue la Cassia fino a Buonconvento.

Prosegue ad est con la strada che porta al ponte Bagnocavallo, gira a sud seguendo il fosso di Gobbena, ad est seguendo il fosso di Tavoleto fino a quota 149; sfiora il podere Fornace e la fattoria di Resta, e girando a sud il limite passa lungo una linea ideale per i poderi Palazzone e Fornace fino all'incontro con il torrente Serlate presso il ponte Alto sulla Cassia. Da qui, girando verso ovest, il limite prosegue con il torrente Serlate, prima, e con il fiume Ombrone, poi, fino alla confluenza con il torrente Rigagliano, punto di partenza della descrizione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Val d'Arbia» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti ed ai vini derivati, le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi esclusi, ai fini dell'iscrizione all'Albo dei vigneti di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i terreni di fondo valle.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La produzione massima di uva ammessa per la produzione del vino «Val d'Arbia» non deve superare i 110 q.li per ha di coltura specializzata; fermo restando il limite massimo sopraindicato, la produzione per ha di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

A detti limiti anche in annate eccezionalmente favorevoli la produzione dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché quella globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65%.

L'eccedenza di vino oltre il 65% non ha diritto alla denominazione di origine controllata «Val d'Arbia».

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delle uve di cui all'art. 3.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali le operazioni di cui sopra potranno essere effettuate nell'intero territorio amministrativo dei comuni di: Castellina in Chianti, Radda in Chianti, Ghiaiole in Chianti, Monteriggione, Castelnuovo Berardenga, Sovicille, Asciano, Monteroni di Arbia, Murlo, Buonconvento, Montalcino e S. Giovanni d'Asso in provincia di Siena e nell'intero territorio amministrativo dei comuni di: Cavriglia e Montevarchi in provincia di Arezzo.

Le uve destinate alla vinificazione del vino «Val d'Arbia» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 9,5 gradi.

Nella vinificazione sono ammesse solo le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. I prodotti utilizzabili per l'eventuale arricchimento previsto dalle norme comunitarie e nazionali, devono provenire, ad eccezione del mosto concentrato rettificato (zucchero di uva), dalle uve dei vigneti iscritti all'albo del vino di cui trattasi, fermo restando che la resa uva vino non deve, comunque, superare i limiti di cui al precedente art. 4.

Art. 6.

Il vino «Val d'Arbia» all'atto della immissione al consumo deve rispondere delle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino tenue, con riflessioni verdognoli;
odore: delicato, fine, fruttato;
sapore: asciutto, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico minimo totale: 10,5 gradi;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

È in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare con proprio decreto i limiti sopraindicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Le uve idonee alla produzione del vino «Val d'Arbia» possono essere destinate alla produzione del tipo «Vin Santo» seguendo il tradizionale metodo di vinificazione che prevede in particolare quanto segue: l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento naturale.

L'appassimento delle uve destinate alla vinificazione, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni, deve essere protratto fino a raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore a 28°.

La resa massima di uva fresca in vino non deve essere superiore al 35%; la conservazione e l'invecchiamento del vino devono avvenire in appositi locali (i Vinsantai) ed in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore a 2 hl.

L'immissione al consumo del «Val d'Arbia» Vin Santo non può avvenire prima del 1° dicembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve.

Al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere un itolo alcolometrico volumico minimo naturale di almeno 17°.

L'invecchiamento deve avvenire nell'interno della zona di vinificazione delle uve di cui all'art. 5.

Il «Val d'Arbia» Vin Santo all'atto dell'immissione al consumo deve presentare le seguenti caratteristiche:

colore: dal paglierino all'ambrato più o meno carico;
odore: intenso, etereo, caratteristico;
sapore: dal secco al dolce armonico, morbido, con retrogusto amarognolo caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17° di cui:

per tipo dolce, almeno 12° svolti ed un minimo da svolgere di 5°;

per il tipo semi secco, almeno 13° svolti ed un massimo da svolgere di 4°;

per il tipo secco, almeno 14° svolti ed un massimo da svolgere di 3°;

acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 21 per mille.

È in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste modificare, con proprio decreto, i limiti sopra citati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore», «vecchio», e simili.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente, nonché l'uso di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e delle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Val d'Arbia» vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

90A3485

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1990, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1990, registro n. 25 Difesa, foglio n. 36, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Deanaz Alessandro, nato il 10 gennaio 1924 a Fenis (Aosta). — Valoroso partigiano animato da vivo desiderio di operare per la libertà ed il riscatto della Patria, aderiva con entusiasmo al movimento della Resistenza dimostrando nella lotta alto spirito combattivo, elevate capacità di comando e grande abnegazione. Catturato e sottoposto a feroci sevizie, opponeva eroico silenzio alle torture inflittegli per carpirgli informazioni sulla resistenza locale. Il 6 febbraio 1945 affrontava impavido il plotone di esecuzione immolando la sua giovane vita per la libertà. — Nus, 6 febbraio 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1990, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1990, registro n. 25 Difesa, foglio n. 35, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Croce

Occhi Pietro, nato il 13 maggio 1924 a Valmozzola. — Giovane e attento partigiano, all'atto dell'armistizio aderiva al movimento della Resistenza prodigando tutte le sue energie per il trionfo della libertà della Patria. Catturato a seguito di un capillare rastrellamento nemico, sopportava stoicamente atroci torture senza nulla svelare che potesse tradire la causa partigiana. Deportato nel campo di sterminio di Mauthausen, l'8 aprile 1945 concludeva nella camera a gas il suo cosciente sacrificio. — Mauthausen (Germania) giugno 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1990, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1990, registro n. 25 Difesa, foglio n. 37, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Croce

Balbi Mario, nato il 9 novembre 1919 a Muggia. — Nelle difficili condizioni ambientali delle impervie terre di Slovenia, combattè coraggiosamente per la libertà dei popoli secondo le migliori tradizioni garibaldine. Il 19 aprile 1945 in località Brena Vas, in un'azione di pattuglia affrontò il nemico superiore in uomini e mezzi e cadde combattendo valorosamente. — Novomesto Brena Vas, 19 aprile 1945.

90A3486

MINISTERO DEL TESORO

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmi di Livorno

Con decreto 23 luglio 1990 del Ministro del tesoro sono state approvate le modifiche degli articoli 4, 5, 6, 10, 17, 19, 25, 39, 44, 46, 47 e la soppressione dell'art. 48 dello statuto della Cassa di risparmi di Livorno, con sede in Livorno.

90A3562

N. 153

Corso dei cambi del 7 agosto 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1154 —	1154 —	1154 —	1154 —	1154 —	1154 —	1153,700	1154 —	1154 —	1154 —
E.C.U.	1517,650	1517,650	1518,50	1517,650	1517,650	1517,65	1517,500	1517,650	1517,650	1517,65
Marco tedesco	731,930	731,930	732 —	731,930	731,930	731,93	731,940	731,930	731,930	731,93
Franco francese	218,270	218,270	218,75	218,270	218,270	218,27	218,230	218,270	218,270	218,27
Lira sterlina	2169,250	2169,250	2168 —	2169,250	2169,250	2169,25	2169,200	2169,250	2169,250	2169,25
Fiorino olandese	649,620	649,620	649,60	649,620	649,620	649,62	649,580	649,620	649,620	649,62
Franco belga	35,621	35,621	35,65	35,621	35,621	35,62	35,622	35,621	35,621	35,62
Peseta spagnola	11,895	11,895	11,92	11,895	11,895	11,89	11,901	11,895	11,895	11,89
Corona danese	191,900	191,900	191,75	191,900	191,900	191,90	191,900	191,900	191,900	191,90
Lira irlandese	1963,600	1963,600	1964 —	1963,600	1963,600	1963,60	1963,700	1963,600	1963,600	—
Dracma greca	7,449	7,449	7,45	7,449	7,449	—	,439	7,449	7,449	—
Escudo portoghese	8,295	8,295	8,34	8,295	8,295	8,29	8,315	8,295	8,295	8,29
Dollaro canadese	1005 —	1005 —	1006 —	1005 —	1005 —	1005 —	1004,700	1005 —	1005 —	1005 —
Yen giapponese	7,715	7,715	7,71	7,715	7,715	7,71	7,722	7,715	7,715	7,71
Franco svizzero	867,420	867,420	869 —	867,420	867,420	867,42	867,750	867,420	867,420	867,42
Scellino austriaco	104,033	104,033	104 —	104,033	104,033	104,03	104,030	104,033	104,033	104,03
Corona norvegese	188,870	188,870	188,50	188,870	188,870	188,87	188,880	188,870	188,870	188,87
Corona svedese	198,930	198,930	199 —	198,930	198,930	198,93	198,920	198,930	198,930	198,93
Marco finlandese	310,240	310,240	310,50	310,240	310,240	310,24	310,450	310,240	310,240	—
Dollaro australiano	915,300	915,300	916 —	915,300	915,300	915,30	914,900	915,300	915,300	915,30

Media dei titoli del 7 agosto 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	67,500
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	99,125
» 10% » » 1977-92	99,675
» 12% (Beni Esteri 1980)	100,675
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,100
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	95,200
» » » 22- 6-1987/91	95,175
» » » 18- 3-1987/94	81,100
» » » 21- 4-1987/94	80,775
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	95,250
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	95,375
» » » 11% 1- 1-1987/92	99,800
» » » 10% 18- 4-1987/92	98,225
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,525
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	97,625
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,900
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	100,950
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	100,025

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	94,100
» » » Ind. 16- 8-1985/90	99,950
» » » » 18- 9-1985/90	100,200
» » » » 18-10-1985/90	100,150
» » » » 1-11-1983/90	100,500
» » » » 18-11-1985/90	100,375
» » » » 1-12-1983/90	100,775
» » » » 18-12-1985/90	100,575
» » » » 1- 1-1984/91	100,825
» » » » 17- 1-1986/91	100,575
» » » » 1- 2-1984/91	100,700
» » » » 18- 2-1986/91	100,375
» » » » 1- 3-1984/91	100,500
» » » » 18- 3-1986/91	100,325
» » » » 1- 4-1984/91	100,625
» » » » 1- 5-1984/91	100,725
» » » » 1- 6-1984/91	100,950

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 7-1984/91	100,825
» » » »	1- 8-1984/91	100,700
» » » »	1- 9-1984/91	100,600
» » » »	1-10-1984/91	100,700
» » » »	1-11-1984/91	100,850
» » » »	1-12-1984/91	100,775
» » » »	1- 1-1985/92	100,925
» » » »	1- 2-1985/92	100,550
» » » »	18- 4-1986/92	100,450
» » » »	19- 5-1986/92	100,525
» » » »	20- 7-1987/92	100,475
» » » »	19- 8-1987/92	100,925
» » » »	1-11-1987/92	100,125
» » » »	1-12-1987/92	100,225
» » » »	1- 1-1988/93	99,875
» » » »	1- 2-1988/93	99,775
» » » »	1- 3-1988/93	99,775
» » » »	1- 4-1988/93	99,900
» » » »	1- 5-1988/93	100,350
» » » »	1- 6-1988/93	100,575
» » » »	18- 6-1986/93	100,100
» » » »	1- 7-1988/93	100,550
» » » »	17- 7-1986/93	100,025
» » » »	1- 8-1988/93	100,875
» » » »	19- 8-1986/93	99,225
» » » »	1- 9-1988/93	99,850
» » » »	18- 9-1986/93	98,950
» » » »	1-10-1988/93	100 —
» » » »	20-10-1986/93	98,750
» » » »	1-11-1988/93	100,050
» » » »	18-11-1986/93	98,825
» » » »	19-12-1986/93	99,525
» » » »	1- 1-1989/94	100,025
» » » »	1- 2-1989/94	99,900
» » » »	1- 3-1989/94	99,750
» » » »	15- 3-1989/94	99,650
» » » »	1- 4-1989/94	99,850
» » » »	1- 9-1988/94	98,825
» » » »	1-10-1987/94	98,675
» » » »	1-11-1988/94	99,125
» » » »	1- 1-1990/95	99,150
» » » »	1- 2-1985/95	100 —
» » » »	1- 3-1985/95	97,975
» » » »	1- 4-1985/95	97,775
» » » »	1- 5-1985/95	97,775
» » » »	1- 6-1985/95	98,050
» » » »	1- 7-1985/95	99,650
» » » »	1- 8-1985/95	98,600
» » » »	1- 9-1985/95	97,750
» » » »	1-10-1985/95	97,875
» » » »	1-11-1985/95	98 —
» » » »	1-12-1985/95	98,550
» » » »	1- 1-1986/96	98,475
» » » »	1- 1-1986/96 II	99,975
» » » »	1- 2-1986/96	98,625
» » » »	1- 3-1986/96	98,400
» » » »	1- 4-1986/96	97,975
» » » »	1- 5-1986/96	98,225
» » » »	1- 6-1986/96	98,600
» » » »	1- 7-1986/96	98,700
» » » »	1- 8-1986/96	97,975
» » » »	1- 9-1986/96	97,650
» » » »	1-10-1986/96	95,525
» » » »	1-11-1986/96	95,675
» » » »	1-12-1986/96	97,125
» » » »	1- 1-1987/97	96,075
» » » »	1- 2-1987/97	96,100
» » » »	18- 2-1987/97	96,025
» » » »	1- 3-1987/97	95,950
» » » »	1- 4-1987/97	95,625
» » » »	1- 5-1987/97	95,750
» » » »	1- 6-1987/97	97,300
» » » »	1- 7-1987/97	96,900
» » » »	1- 8-1987/97	96,875
» » » »	1- 9-1987/97	96,650

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1- 9-1990	99,825
» » »	11,25%	1- 9-1990	99,925
» » »	11,50%	1- 9-1990	99,825
» » »	9,25%	1-10-1990	99,650
» » »	11,50%	1-10-1990	99,875
» » »	11,50%	1-10-1990 B	99,775
» » »	9,25%	1-11-1990	99,575
» » »	9,25%	1-12-1990	99,875
» » »	12,50%	1- 3-1991	101,150
» » »	11,50%	1-11-1991	99,475
» » »	11,50%	1-12-1991	99,225
» » »	9,25%	1- 1-1992	97,400
» » »	9,25%	1- 2-1992	97,300
» » »	11,00%	1- 2-1992	98,350
» » »	9,15%	1- 3-1992	97,050
» » »	12,50%	1- 3-1992	99,850
» » »	9,15%	1- 4-1992	96,575
» » »	11,00%	1- 4-1992	97,825
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,450
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,225
» » »	9,15%	1- 5-1992	96,475
» » »	11,00%	1- 5-1992	97,600
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,350
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,475
» » »	9,15%	1- 6-1992	97,050
» » »	10,50%	1- 7-1992	99,950
» » »	11,50%	1- 7-1992	98,850
» » »	11,50%	1- 8-1992	98,450
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,250
» » »	12,50%	1-10-1992	99,250
» » »	12,50%	1- 2-1993	99,950
» » »	12,50%	1- 7-1993	99,375
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,275
» » »	12,50%	1- 9-1993	97,675
» » »	12,50%	1-10-1993	98,350
» » »	12,50%	1-11-1993	98,225
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	98,725
» » »	12,50%	17-11-1993	98,925
» » »	12,50%	1-12-1993	98,750
» » »	12,50%	1- 1-1994	98,875
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	98,125
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	98,225

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	100,125
» » » »	16- 7-1984/91	11,25%	100,775
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	97,400
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	95,300
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	95,075
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	95,425
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,225
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,025
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	100,200
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	97,150
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	95,500
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	94,200
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	93,450
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	95,950
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	92,700
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	93,525
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	95,800
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	90,425
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	98,700
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	89,175
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	98,975
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	98,325
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	98,925

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M07080

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'istituto tecnico nautico statale «Tomaso di Savoia Duca di Genova» di Trieste, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Trieste n. 3.B/3-7/663 - II Settore del 5 maggio 1990, l'istituto tecnico nautico statale «Tomaso di Savoia Duca di Genova» di Trieste è stato autorizzato ad accettare la donazione disposta dal personale docente del liceo «F. Petrarca», dell'istituto nautico e dalla signora de Antonellis Annamaria ved. Sustersic, consistente in L. 1.000.000 da impiegare in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, allo scopo di costituire una borsa di studio annuale da intitolarsi, alla memoria, del prof. Salvatore Sustersic, la cui rendita sarà assegnata ad un alunno particolarmente distintosi in «fisica» o comunque in materie scientifiche.

90A3439

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Autorizzazione all'Associazione italiana sommeliers a regolarizzare l'acquisto di un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1990, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1990, registro n. 6 Turismo, foglio n. 169, sulla proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, l'Associazione italiana sommeliers, in Milano, viene autorizzata in sanatoria a regolarizzare l'acquisto di un'unità immobiliare sita in Milano, viale Monza n. 9, già adibita a sede dell'ente, al prezzo di lire 130 milioni, di proprietà della «Immobiliare Aldeia S.r.l.».

Detta unità immobiliare è censita catastalmente al nuovo catasto edilizio urbano di Milano alla partita catastale 259830, foglio 232, mappale 317 sub 116.

90A3484

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000
Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.		
Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*